



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908

ROMA — Giovedì, 30 aprile

Numero 102.

**DIREZIONE**

in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**

in Via Larga nel Palazzo Baleani

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9  
> a domicilio e nel Regno > 34; > 19; > 10  
Per gli Stati dell'Unione postale > 80; > 41; > 22  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25 { per ogni linea o spazio di linea  
Altri annunzi . . . . . > 0.50

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.  
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

## SOMMARIO

### PARTI UFFICIALI

**Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia:**

Nomine — Leggi e decreti: Legge n. 161 per l'ordinamento della Somalia italiana — R. decreto n. 151 che approva il regolamento di esecuzione alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma — RR. decreti nn. 156, 159, 160 e 162 concernenti: Classificazione nelle nazionali d'un tratto di strada provinciale in provincia di Avellino — Convocazione dei Collegi elettorali politici di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) e di Vigevano (Pavia 7°) — Somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito — Ministero dell'interno: Ordinanze di sanità marittima nn. 5 e 6 — Ministeri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti: Disposizioni nei personali dipendenti — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Avviso — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

### PARTI NON UFFICIALI

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## Parte Ufficiale

**ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO**

Sua Maestà si compiace nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto del 24 ottobre 1907:  
a gran cordone

Malvano comm. avv. Giacomo, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Caracciolo di Sarno comm. avv. Emilio, senatore del Regno, prefetto collocato a riposo a sua domanda.

a commendatore:

Scardaccione comm. avv. Domenico, amministratore del R. albergo dei poveri in Napoli.

Di Lorenzo comm. Achille da Orta di Otella.

Beccaro comm. Giovanni Battista, membro della Commissione per lo studio delle linee d'accesso al porto di Genova.

ad ufficiale:

Colpi comm. dott. Pasquale, ex deputato al Parlamento.

Guarracino comm. avv. Alessandro, deputato al Parlamento.

Loria comm. Leonardo, membro della Commissione per lo studio delle linee d'accesso al porto di Genova.

a cavaliere:

Ponzi Torquato, sindaco di Sala Baganza.

Deregibus cav. uff. Federico, sindaco delle Colonie alpine, agente di cambio in Torino.

Peri cav. dott. Vittorio, sotto prefetto di Castellammare di Stabia Pasqua Domenico, vice presidente della Società di beneficenza italiana e presidente della « Dante Alighieri », in Patrasso.

Schelini Adolfo, presidente della Società di M. S. « Fratellanza italiana Vittorio Emanuele » in Corfù.

Forti cav. Augusto, ispettore capo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreto del 24 ottobre 1908:

a cavaliere:

Colombini cav. Giuseppe, commissario di P. S. di 1ª classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreto del 24 ottobre 1908:

ad ufficiale:

Merci cav. Plinio, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo.

Romano cav. Filippo Maria, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo.

Silvostrì cav. Cosimo, id. id. id.

*a cavaliere:*

Randazzo cav. Francesco, consigliere di Corte d'appello, id. id.

**Sulla proposta del ministro della guerra:**

Con decreti del 5 settembre e 31 agosto 1907:

*a cavaliere:*

Campanella cav. Francesco Paolo, tenente colonnello fanteria, collocato a riposo.

Pasquetti cav. Angelo, maggiore contabile in posizione ausiliaria id. id.

**Sulla proposta del ministro delle finanze:**

Con decreti del 31 ottobre 1907:

*a cavaliere:*

Salvi cav. Antonio, ricevitore del registro, collocato a riposo.

**Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:**

Con decreto in 27 ottobre 1907:

*a commendatore:*

Tonelli cav. uff. Antonio, ispettore centrale nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, collocato a riposo.

**ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA**

**Sua Maestà si compiace nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:**

**Di Suo motu proprio:**

Con decreto del 24 ottobre 1907:

*a grand'uffiziale:*

Crosa comm. Vincenzo, ispettore superiore nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

*a commendatore:*

Foscarì conte Piero, presidente del Comitato esecutivo del VII Congresso nazionale ginnastico in Venezia.

Errera cav. uff. Paolo, vice presidente id. id.

Deleuse cav. uff. Gustavo, presidente la Commissione per gli alloggi in occasione del Congresso id.

Zocchi cav. Arnaldo, scultore in Firenze.

*ad uffiziale:*

De Luca cav. avv. Sebastiano, sindaco di Termini Imerese

Sanfilippo cav. Francesco, id. di Trabia.

Miller dott. Francesco, vice presidente del Comitato del VII Congresso ginnastico in Venezia.

Vizzotto Alberti prof. cav. Giuseppe, direttore dei lavori, id. id.

Rossi Pelagio, sindaco di Torre Annunziata.

Cerchiari cav. Aurelio, id. di Piove di Sacco.

*a cavaliere:*

Scanza Giuseppe, assessore di Termini Imerese.

Mormino Bianchetti Francesco, id. id.

Rancadore Marco, id. id. Trabia

Gurgiole Agostino, id. id.

Gattuccio Salvatore, id. id.

Arcanà Domenico, id. id.

Strani ing. Enrico, vice direttore dei lavori di costruzione del nuovo villaggio di Favelloni distrutto dal terremoto (Calabria).

Bardellini Adolfo, ex sindaco di Piacenza d'Adige.

Pelà Antonio, sindaco di Piacenza d'Adige.

Orsini avv. Federico, industriale in Torre Annunziata.

Melano Calcina Vittorio, proprietario della ditta « V. Calcina e C. » di Torino.

Cozzarini rag. Giovanni, segretario generale del Comitato esecutivo del VII concorso ginnastico in Venezia.

Cibin prof. Arnoldo, direttore delle gare id. id.

Baccara dott. Alessandro, segretario della Commissione tecnica, id. id.

Ancona dott. Guido, presidente della Commissione sanitaria, id. id.

Colombini dott. ing. Giuseppe, direttore del servizio d'ingegneria sanitaria del municipio di Venezia.

Marcopoli Ignazio, membro della Società di beneficenza italiana e della Dante Alighieri in Patrasso.

Trevisan ing. Pietro, vice presidente della Dante Alighieri a Corfù.

Con decreto del 3 novembre 1907:

*a gran cordone:*

Duca dott. Giorgio, ispettore generale del servizio sanitario Ottomano

Malaspina di Carbonara marchese Obizzo, R. inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe già ambasciatore a Costantinopoli collocato a riposo

**Sulla proposta del ministro dell'interno.**

Con decreto del 24 ottobre 1907:

*ad uffiziale:*

Del Gobbo cav. Giuseppe, ragioniere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale dell'interno collocato a riposo.

*a cavaliere:*

Lovati Pietro, delegato di pubblica sicurezza di 1ª classe, collocato a riposo.

Mastrigli Federico, redattore capo del giornale « Il Messaggero » di Roma.

Moltisanti dott. Giorgio, medico chirurgo assessore comunale di Ragusa.

Tappari avv. Pietro, ex membro della Commissione straordinaria per la Amministrazione provinciale di Rovigo.

Sesone geom. Giuseppe, sindaco di Borgosesia.

Grana ing. Pietro, perito agronomo, consigliere comunale di Modica.

Dal Lago dott. Elesban, medico chirurgo membro del Consiglio sanitario provinciale di Vicenza.

Jannelli dott. Nicola, medico chirurgo in Crispiano, frazione di Taranto.

Adami Rossi avv. Gaetano, segretario capo del Comune di Alghero.

Mercandini don Stefano, parroco di Cavallermaggiore.

Solaro Giorgio, assessore comunale di Macello (Torino).

Bonzano Agostino, sindaco di Serralunga di Crea (Alessandria).

Con decreto del 3 novembre 1907:

*a commendatore:*

Martani cav. uff. dott. Antonio, direttore capo divisione nel Ministero dell'interno.

Pesce cav. uff. Angelo, ispettore generale id. id.

Nievo cav. uff. dott. Eugenio, prefetto di Cosenza.

*ad ufficiale :*

Martinuzzi cav. dott. Vittorio, capo sezione nel Ministero dell'interno.

Luzzatto cav. avv. Carlo Vittorio. id. id.

Blanchi di Roasio conte dott. Angelo, id. id.

Tonello cav. rag. Mario, id. id.

Guicciardi cav. dott. nob. Luigi, prefetto di Ferrara.

Alibrante cav. Guiscardo, ex sindaco di Cavarzere (Venezia).

Bertolini cav. dott. Giuseppe, sindaco di Cavarzere.

Galimberti cav. Amadio, sindaco di Chioggia, consigliere provinciale di Venezia.

*a cavaliere :*

Cordella Filippo, deputato provinciale di Ascoli.

Gariglio geom. Francesco, giudice conciliatore in Piobesi Torinese.

Cuniberti don Agostino, arciprete di La Morra.

Graziani dott. Bonaventura, primo segretario nel Ministero dell'interno.

D'Adamo dott. Agostino, id. id.

Carassai dott. Carlo, id. id.

Manodori nob. dott. Alberto, consigliere di Prefettura.

Morandini dott. Egidio, id. id.

Romizi rag. Cesare, ragioniere nel Ministero dell'interno.

Antonini Paolo, ex consigliere comunale di Villorba (Treviso).

Boscaglia Rocco, farmacista ex assessore comunale, giudice conciliatore di Butera (Caltanissetta).

Rutimi Ferdinando, consigliere provinciale per il maudamento di Cecina (Pisa).

Bosma prof. Giovanni, assessore comunale di Padova.

Marvulli not. Sergio, sindaco di Gravina (Bari).

Ricciardi Amodio, id. di Palata (Campobasso).

D'Elisia Giuseppe, id. di Guardialfiera (Campobasso).

De Lisio Luigi, id. di Castelbottaccio (Campobasso).

Malinverni ing. Oreste, assessore comunale di VerCELLI.

Negri Leopoldo, sindaco di Cesate (Milano).

Poppi Enrico, ex commissario di pubblica sicurezza.

Tacchini ing. Agostino, assessore comunale e deputato provinciale di Modena.

Salvi Gioacchino, vice segretario generale dell'Associazione dei commercianti ed industriali di Napoli

**Sulla proposta del ministro della guerra :**

Con decreti del 31 agosto. 5 e 19 settembre 1907 :

*a cavaliere :*

Pasetti Fausto, tenente nel personale permanente dei distretti, collocato a riposo.

Trenta Giuseppe, capomusica di fanteria, collocato a riposo.

Corti Michele, capitano di cavalleria, id. id.

De Carolis Giovanni Battista, capitano commissario, id. id.

Con decreto del 15 settembre 1907 :

*a cavaliere :*

Salvi Ettore, capitano d'artiglieria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

**Sulla proposta del ministro della marina :**

Con decreti del 23 agosto e 20 ottobre 1907 :

*a cavaliere :*

Baldassarre Bartolomeo, tenente nel corpo R. equipaggi, in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

Pastena Raffaele, capitano macchinista, collocato in posizione ausiliaria.

**Sulla proposta del ministro delle finanze :**

Con decreti del 17 ottobre e 3 novembre 1907 :

*a cavaliere :*

Amico di Meane Luigi, ricevitore del registro, collocato a riposo.

Cogolo dott. Valentino, id. id.

Zonelli dott. Pietro Oscar, segretario amministrativo di 1<sup>a</sup> classe nelle Intendenze di finanza id. id.

Casale Michele, vice segretario id. id.

De Risi Luigi, archivista di 2<sup>a</sup> classe id. id.

**Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica**

Con decreto del 17 ottobre 1907 :

*a commendatore :*

Riccò cav. uff. Annibale, professore ordinario di astronomia fisica nella R. Università di Catania.

*ad ufficiale :*

Lucatello cav. Luigi, professore ordinario di patologia speciale medica dimostrativa nella R. Università di Padova.

Breda cav. Achille, id. di dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica id. id.

*a cavaliere :*

Castelnuovo ing. Ezechia, architetto degli asili infantili israelitici di Roma.

Matini Ugo, professore nelle scuole tecniche pareggiate di Firenze.

Bozzo Giacomo, industriale in Torino, benemerito dell'istruzione.

Pisani Arcangelo, rettore del convitto nazionale di Palermo.

Con decreti del 4 e 27 ottobre 1907 :

*ad ufficiale :*

Tamassia prof. cav. Giovanni, ordinario di storia del diritto italiano nella R. Università di Padova.

*a cavaliere :*

Rocchi Mariano, professore ordinario di disegno nei RR. Istituti tecnici, collocato a riposo.

**Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti :**

Con decreto del 24 ottobre 1907 :

*a grand'ufficiale :*

Molfino comm. avv. Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto, collocato a riposo a sua domanda.

*ad ufficiale :*

Stendardo cav. Francesco, presidente di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Tassone cav. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello id. id.

*a cavaliere :*

Cremonini Evaristo, giudice di tribunale civile e penale, id. id.

**Sulla proposta del ministro del tesoro :**

Con decreto del 31 ottobre 1907 :

*a cavaliere :*

Cocchi Cesare, segretario di ragioneria di 3<sup>a</sup> classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo a sua domanda.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 161 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### ORDINAMENTO DELLA SOMALIA ITALIANA

#### TITOLO I.

*Del governo della Colonia.*

##### Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto un'unica amministrazione col nome di Somalia italiana.

##### Art. 2.

La Colonia della Somalia italiana è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del governatore, il ministro degli affari esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

##### Art. 3.

L'amministrazione dei protettorati del sultanato di Obbia, del territorio di Nogal e del sultanato dei Migiurtini, conosciuti sotto il nome di Somalia settentrionale, è affidata al Governo della Somalia italiana.

##### Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere alla Somalia italiana, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali tenuto conto dei principi fondamentali delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo le consuetudini;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

##### Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare al governatore la facoltà di cui alle lettere c), d), e), g), dell'art. 4.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera g) dell'art. 4, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al governatore.

##### Art. 6.

Le facoltà indicate negli articoli 4 e 5 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

##### Art. 7.

Nei rispetti della Colonia della Somalia italiana tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

##### Art. 8.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

##### Art. 9.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

b) di regolare il cambio;

c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica, delle scuole, ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interrompere la espiazione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

##### Art. 10.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

##### Art. 11.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia secondo gli speciali regolamenti, di cui alla lettera e) dell'art. 9, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

#### TITOLO II.

*Dell'amministrazione della giustizia.*

##### Art. 12.

I cittadini italiani e assimilati saranno soggetti alle leggi ita-

liane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 4, lettera a).

## Art. 13.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini, giusta il disposto dell'articolo 4, lettera a).

## Art. 14.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 4, lettera b).

## Art. 15.

I sudditi coloniali e assimilati che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari per essi vigenti, possono adire, meno per e questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella Colonia, giusta l'art. 4, lettera a).

## Art. 16.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311, e 25 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48, e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della Colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

## TITOLO III.

*Della difesa della Colonia.*

## Art. 17.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal R. esercito; al « Corpo di polizia della Somalia italiana », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei R.R. carabinieri; e alla R.R. navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà d'ordinare le operazioni militari.

Il « Corpo di polizia della Somalia italiana » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

## Art. 18.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'ufficiale superiore in grado che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

## Art. 19.

Per gli ufficiali italiani nella colonia della Somalia italiana sono in vigore le leggi ed i regolamenti del R. esercito, per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella Colonia eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi, con le formalità prescritte dall'art. 6.

## TITOLO IV.

*Dell'Amministrazione finanziaria.*

## Art. 20.

Il bilancio della Colonia verrà presentato al Parlamento, munito

di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, da presentarsi al Parlamento, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

## Art. 21.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte, per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'Amministrazione della Somalia italiana ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884 n. 2016.

## TITOLO V.

*Disposizioni generali.*

## Art. 22.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente al Parlamento, prima della fine di novembre, una relazione sull'Amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

## Art. 23.

Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia della Somalia italiana, saranno pubblicati nella *Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno* ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della Colonia della Somalia italiana* salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

## Art. 24.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

## Art. 25.

La esenzione da qualsiasi imposta per mutui ed i debiti contratti allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo, è estesa anche alla Colonia eritrea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI,  
TITTONI,  
CASANA,  
MIRABELLO,  
ORLANDO,  
CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

*Il numero 151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

**VITTORIO EMANUELE III**  
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**  
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502 portante provvedimenti per la città di Roma :

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro, della pubblica istruzione, delle finanze, di agricoltura industria e commercio, dei lavori pubblici e della guerra :

Abbiamo decretato e decretiamo :

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e dagli altri ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
BERTOLINI.  
CASANA.  
LACAVA.  
RAVA.  
F. COCCO-ORTU.  
CARCANO.

Visto, *il guardasigilli* : ORLANDO.

**REGOLAMENTO**

di esecuzione alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma.

TITOLO I.

**Provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo della città**

—

CAPITOLO I.

Anticipazione della somma di L. 25,000,000 sul concorso dello Stato nelle opere edilizie della città

—

Art. 1.

Il comune di Roma, prima di procedere all'appalto delle opere da eseguirsi coi fondi anticipati dal Governo a norma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, deve presentare al Ministero dei lavori pubblici i progetti delle opere stesse; in essi deve esser tenuto calcolo, ove ne sia il caso, dello importo delle aree di risulta degli immobili espropriati o da espropriare nonchè di quello dei materiali che possano risultare dalla demolizione degli immobili stessi.

Il Comune deve inoltre presentare al suddetto Ministero le perizie relative alle espropriazioni ed ai verbali di amichevole componimento oppure le perizie giudiziali. Il Ministero concede il suo

*nulla osta* a tutti gli atti sovra indicati dopo sentito l'Ufficio del genio civile.

Art. 2.

Eseguite le opere per le quali sia stato concesso dal Ministero dei lavori pubblici il *nulla osta* a termini dell'articolo precedente, il comune di Roma deve darne partecipazione al Ministero stesso, il quale può disporre che un ingegnere del genio civile intervenga alle visite di collaudo per vistare la liquidazione finale dei lavori ed il certificato di collaudo.

Art. 3.

Le undici annualità di cui all'art. 3 della legge, sono dal Ministero dei lavori pubblici versate, in due rate semestrali, al tesoro dello Stato in conto corrente infruttifero col comune di Roma.

I pagamenti delle rate d'acconto e delle quote di saldo agli esecutori delle opere specificate nell'elenco che forma l'allegato A della legge e di quelle che fossero ad esse sostituite giusta la disposizione del comma 4° dell'art. 3 della legge stessa, sono fatti direttamente dal tesoro dello Stato in base a mandati legalmente emessi dall'Amministrazione municipale, muniti del visto del direttore generale del tesoro e corredati delle opportune certificazioni e liquidazioni recanti il visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici. All'ordine di pagamento del prima acconto deve essere unita copia del contratto.

Le indennità di espropriazione sono pagate nello stesso modo direttamente ai proprietari degli stabili o delle aree espropriate, oppure sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti, giusta le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ai mandati del Comune relativi alle espropriazioni devono essere unite le ordinanze prefettizie di pagamento diretto o di deposito.

È fatta eccezione per l'assegno all'Istituto delle case popolari di cui al n. 3 dell'elenco che forma l'allegato A della legge, per la somministrazione del quale è provveduto nei modi stabiliti nell'art. 59.

Art. 4.

Il Comune deve presentare al Ministero dei lavori pubblici, insieme col progetto tecnico, il piano finanziario per l'esecuzione delle opere specificate nell'elenco che forma l'allegato A della legge. Nel piano stesso deve esser calcolato il provento della vendita delle aree e dei materiali di risulta degli immobili espropriati o da espropriare e della alienazione delle aree del quartiere da fabbricare nell'attuale piazza d'armi.

Il prezzo relativo alla vendita delle aree e dei materiali risultanti dalle demolizioni deve essere versato dagli acquirenti direttamente al tesoro dello Stato a credito del comune di Roma nel conto corrente infruttifero di cui all'articolo precedente.

I relativi contratti di vendita devono essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici per il *nulla osta*.

Art. 5.

Le opere da sostituirsi eventualmente, giusta la facoltà di cui all'art. 3, comma 4° della legge, a quelle specificate nell'elenco che forma l'allegato A della legge stessa, devono avere il carattere di necessità pubblica, esclusa assolutamente qualunque opera di carattere ordinario, di restauro o di manutenzione, di opere già esistenti, ed escluso altresì qualunque servizio pubblico municipale.

CAPITOLO II.

**Prestito per facilitare la costruzione di edifici scolastici, l'impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, Agro romano e diverse, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche**

Art. 6.

Il comune di Roma, quando intenda contrarre prestiti fino alla

concorrenza della somma autorizzata con l'art. 4, 1° comma della legge, deve farne domanda alla Cassa depositi e prestiti, la quale, trovata regolare e conforme a legge la domanda, li concede alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti.

I mutui sono concessi specificatamente per ciascuna delle opere o per ciascuno dei servizi pubblici citati nell'art. 4 della legge che vogliono eseguirsi od impiantarsi, e non possono eccedere la spesa strettamente necessaria alla loro esecuzione od impianto, tenuto conto del concorso dei mezzi ordinari del bilancio comunale.

Art. 7.

Tanto nella esecuzione delle opere, quanto nell'impianto dei servizi pubblici in ordine ai quali si vuole provvedere coi mutui cennati nell'articolo precedente, devono preferirsi le opere ed i servizi che corrispondono ad una più urgente necessità in confronto dei bisogni della popolazione.

Art. 8.

La domanda di mutuo è presentata per mezzo del prefetto e deve essere corredata:

1° della copia delle deliberazioni del Consiglio comunale prese nei modi stabiliti dall'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio, 1898, n. 164) modificato dalla legge 9 luglio 1905, n. 378 nelle quali deve essere indicato l'importo del mutuo in base a perizia approvata dal genio civile, il periodo di ammortamento, il saggio dell'interesse e la garanzia mediante delegazioni a termini di legge;

2° della copia delle decisioni con le quali la Giunta provinciale amministrativa approva le deliberazioni suddette, nonchè di quelle delle altre autorità alla cui approvazione, secondo la natura delle opere che s'intendono eseguire o dei servizi pubblici che s'intendono impiantare, sono soggette le deliberazioni cennate, nonchè i relativi progetti;

3° della copia del progetto (relazioni, disegni, perizia, capitolato) delle opere da eseguire, approvato dall'Ufficio del genio civile;

4° della dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'estinzione del mutuo;

5° della dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che la somma da mutuare servirà per uno degli scopi designati dall'art. 4 della legge, che è in corrispondenza dei lavori da eseguire accertati come sopra dal genio civile e che è nei limiti strettamente necessari;

6° di tutti gli altri documenti richiesti da leggi e regolamenti per la contrattazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, secondo la diversa natura delle opere che si vogliono eseguire e dei servizi pubblici che intendonsi impiantare.

Art. 9.

Le somme mutate vengono somministrate al Comune secondo il bisogno col concorso e con la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa mutuante rilascia i rispettivi mandati.

Gli ordinativi prefettizi, quando si riferiscono all'esecuzione dei lavori, devono essere rilasciati in base a certificati vidimati dal genio civile comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori stessi.

CAPITOLO III.

Mutuo a favore dell'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata in Roma

--

Art. 10.

Nel contratto di mutuo che, fino alla concorrenza di L. 500,000, la Cassa dei depositi e prestiti, su domanda del comune di Roma, è autorizzata a concedere all'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata in Roma, destinato alla costruzione dell'edificio a sede del-

l'Istituto, deve intervenire il comune di Roma per costituirsi garante verso la Cassa nei modi prescritti dalle leggi che regolano la Cassa predetta, per gli obblighi assunti dall'asilo.

L'operazione, nel limite della detta cifra, deve essere contenuta nella spesa dell'edificio costruendo, accertata in base ai tipi ed alle perizie tecniche approvate dal genio civile.

Il Comune, prima di presentare alla Cassa la domanda di mutuo per conto dell'asilo Savoia, deve accertare con deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale amministrativa che le deliberazioni del pio Istituto, relative al mutuo, abbiano riportato la regolare approvazione della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica e che esso sia solidamente e sufficientemente garantito per l'obbligazione che va ad assumere verso la Cassa mutuante.

La somministrazione del mutuo viene fatta a rate all'asilo Savoia, col concorso e la vigilanza del prefetto di Roma ed in base ad ordinativi prefettizi rilasciati in corrispondenza a certificati vistati dal genio civile e comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori. Negli stessi ordinativi il prefetto deve indicare il cassiere dell'ente e la persona o le persone che in suo concorso devono intervenire alla riscossione dei singoli mandati di pagamento.

CAPITOLO IV.

Tassa sulle aree fabbricabili

Sezione I.

Applicazione della tassa.

Art. 11.

Prima che sia disposta l'applicazione della tassa sulle aree fabbricabili a termini della legge 11 luglio 1907, n. 502, l'Amministrazione comunale compila il nuovo piano regolatore e di ampliamento della città, già approvato nella sua determinazione perimetrale con deliberazione consiliare e da approvarsi a norma del capo VI della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12.

Entro un mese dal giorno in cui il piano regolatore è divenuto esecutivo, il Consiglio comunale stabilisce l'aliquota della tassa sulle aree fabbricabili.

È in facoltà del Consiglio comunale stabilire, sempre entro il limite massimo del 3 per cento, aliquote diverse, graduate in modo da colpire più gravemente sia le aree di più prossima fabbricazione, sia le aree che si trovano in condizione più favorevole, tenuto anche conto della destinazione dei singoli quartieri.

Il Consiglio comunale, qualora si sia valso della facoltà di graduare la tassa, può ogni quinquennio rivedere la graduatoria, allo scopo di perequare la tassa medesima coi mutati rapporti di fabbricabilità delle diverse aree.

L'aumento della tassa in seguito alla revisione non dà facoltà al proprietario di modificare la denuncia o di chiedere un nuovo accertamento del valore dell'area, che, a mente dell'art. 8 della legge, è invariabile per 25 anni, nonostante qualsiasi trapasso di proprietà.

Art. 13.

Sono tassabili le aree, ancorchè vi sia iniziata e non continuata una costruzione, le quali, comprese nel perimetro del piano regolatore, non siano, a norma del piano medesimo, vincolate alla costruzione di strade, piazze, viali o di altre opere di pubblico uso, quantunque la rete stradale, entro la quale le dette aree sono comprese, non sia ancora in stato di viabilità e di circolazione e la fabbricazione non sia ancora consentita dal regolamento edilizio di cui all'art. 16 della legge.

Sono altresì considerate fabbricabili agli effetti dell'imposizione della tassa le aree anche quando su di esse siano erette tettoie, baracche, capanne, casotti e simili costruzioni di uso transitorio.

## Art. 14.

Sono esenti dalla tassa speciale:

a) in ogni tempo, oltre le aree possedute dal Comune, quelle pertinenti allo Stato, alla Provincia ed agli enti pubblici di beneficenza;

b) fino a che non vengano fabbricati, le grandi ville, i giardini già esistenti e le aree che, come accessori di edifici da costruire, saranno destinate a giardino.

## Art. 15.

È sospeso e poscia condonato il pagamento della tassa sulle aree fabbricabili pertinenti all'Istituto delle case popolari ed a quello da costituirsi per le case degli impiegati dello Stato in Roma, dei quali è cenno negli articoli 6, capoverso, e 14 della legge, se compiono, sulle aree stesse, la costruzione delle case nel termine stabilito o prorogato dal Consiglio comunale. Nel caso di inadempimento della condizione predetta, la tassa è dovuta fin dall'inizio, ma, in ogni caso, il pagamento della tassa non si retrotrae per più di cinque annualità.

Il Consiglio comunale può consentire la sospensione della tassa e il condono della medesima a tutti gli altri Istituti o Cooperative costituiti a senso delle leggi 31 maggio 1903, n. 254, e 2 gennaio 1908, n. 5, alle condizioni stabilite nel comma precedente.

## Art. 16.

Negli otto giorni successivi alla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione della quale è cenno nell'art. 12, il sindaco invita, con avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio e nella *Gazzetta ufficiale*, i proprietari delle aree fabbricabili comprese nel piano regolatore a fare nel termine di due mesi la denuncia prescritta nell'art. 8 della legge.

## Art. 17.

La denuncia è fatta in carta libera e la firma deve essere autenticata, senza spesa, dal segretario delegato dal sindaco a ricevere le denunce o in forma legale da un notaio.

Può essere fatta anche verbalmente: in tal caso il segretario delegato dal sindaco a ricevere le denunce compila apposito processo verbale firmato dal denunciante con l'assistenza di due testimoni. Nel caso in cui il denunciante non sappia sottoscrivere, la denuncia deve esser fatta con le forme stabilite dalla legge notarile.

La denuncia deve essere trascritta in apposito registro, tenuto dalla segreteria comunale, e deve contenere il nome del proprietario o dei proprietari, e l'indicazione dell'estensione, dei confini e del numero di mappa dell'area, nonché il valore alla stessa attribuito per metro quadrato.

## Art. 18.

Agli effetti della denuncia di cui agli articoli precedenti ed 8 della legge, per area s'intende la superficie di terreno posseduta, senza discontinuità, da un medesimo proprietario, entro un perimetro stradale descritto nel piano regolatore.

A ciascuna area, come sopra determinata, il proprietario deve attribuire un solo valore unitario.

## Art. 19.

La denuncia è obbligatoria, anche per terreni di cui all'art. 7, 3° capoverso della legge, per ciò che riflette il nome del proprietario, l'estensione, i confini ed il numero di mappa del terreno che si presume esente dalla tassa.

L'autorità comunale ha facoltà di accertarsi della verità ed esattezza della denuncia, ed ove ritenga che tutto o parte del terreno denunciato debba sottoporsi a tassa, invita il proprietario a dichiarare nel termine di otto giorni il valore dell'area.

Sono tenuti altresì alla denuncia, nelle forme prescritte dagli articoli 16 e 17, gli Istituti e le cooperative previste nell'art. 15.

## Art. 20.

La denuncia è fatta dal proprietario o da un suo rappresentante munito di mandato speciale.

Se l'area fabbricabile appartiene ad un minore o ad un interdetto, la denuncia è fatta, secondo i casi, dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore, previa autorizzazione del tribunale o deliberazione del consiglio di famiglia omologata pure dal tribunale.

Se l'area appartiene a un inabilitato o ad un minore emancipato, la denuncia è fatta con l'assistenza del curatore. Se appartiene a donna maritata, la denuncia è sottoscritta anche dal marito, salvo i casi in cui l'autorizzazione di questo non sia necessaria a senso dell'art. 135 del Codice civile. Qualora l'area costituisca un bene dotale, occorre anche l'autorizzazione del tribunale.

Se l'area appartiene a corpi morali non indicati nell'art. 14, lettera a), od a Società commerciali, la denuncia è fatta dalla rispettiva rappresentanza debitamente autorizzata con le forme stabilite dalle leggi e dal rispettivo statuto per le alienazioni d'immobili.

## Art. 21.

Per le aree sulle quali esiste condominio, usufrutto od enfiteusi, la denuncia è fatta dai condomini, dall'usufruttuario e dal proprietario, dall'enfiteuta e dal concedente. Ove fra i denunzianti vi siano divergenze sull'estensione di una medesima area e sul valore attribuito alla stessa, è provveduto d'ufficio a senso dell'articolo 22.

## Art. 22.

L'accertamento d'ufficio, nel caso di omessa denuncia, è eseguito dalla Giunta municipale in base ai contratti di acquisto dell'area, regolarmente registrati con data anteriore alla pubblicazione della legge 11 luglio 1907, n. 502, o a mezzo di verificazioni dirette sui luoghi, da eseguirsi da un ingegnere dell'ufficio tecnico municipale. Il sindaco notifica almeno tre giorni prima, per mezzo di messo comunale, al proprietario dell'area od a chi legalmente lo rappresenta, il giorno e l'ora in cui saranno eseguite le verificazioni.

Il proprietario può farsi rappresentare da persona tecnica durante le verificazioni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo il ricevitore del registro comunica al municipio di Roma tutte le notizie ed informazioni che gli vengono richieste onde accertare il valore dichiarato nei contratti di vendita delle aree, per le quali è stata omessa la denuncia. L'amministrazione comunale ha, inoltre facoltà di prendere visione dei contratti suddetti conservati nello ufficio del registro di Roma.

## Art. 23.

Sulle denunce dei proprietari e sugli accertamenti eseguiti di ufficio la Giunta municipale compila la matricola dei contribuenti e l'elenco degli enti non soggetti a tassa, di cui all'art. 14 lettera b).

Nella matricola e nell'elenco devono essere indicati il nome del proprietario, l'estensione, i confini ed il numero di mappa dell'area colpita od esentata dalla tassa.

La matricola dei contribuenti inoltre deve contenere il valore di ciascun'area e l'ammontare della tassa.

## Art. 24.

La matricola e l'elenco di cui all'articolo precedente devono essere pubblicati per non meno di quindici giorni tanto nell'albo pretorio del Municipio, quanto per estratto nelle frazioni. Entro lo stesso termine le iscrizioni sono notificate agli interessati per mezzo di messo comunale con le forme stabilite nell'art. 89 del R. decreto 11 luglio 1907, n. 560 che approva il regolamento per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

## Art. 25.

Contro le risultanze della matricola gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni, decorribili dall'ultimo giorno della pubblicazione della matricola medesima, al Consiglio comunale, il quale statuirà nel termine di tre mesi, con deliberazione da notificarsi al ricorrente nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

È data facoltà ad ogni contribuente, nel caso di omessa iscrizione nella matricola, di instare nel termine suddetto presso il Consiglio comunale affinché sia provveduto all'omissione con matricole suppletive da compilarsi in conformità a quanto è disposto nell'art. 28 ultimo capoverso.

## Art. 26.

Dalle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali si respingono in tutto o in parte i ricorsi contro la matricola, gli interessati possono reclamare alla Giunta provinciale amministrativa entro 15 giorni dalla data della notificazione prescritta nell'articolo precedente.

La mancanza di reclamo nel termine assegnato e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa rendono la matricola definitiva, salvo il disposto dell'art. 29.

Copia della matricola definitiva, sia principale, sia suppletiva è comunicata all'agenzia delle imposte, la quale prende nota negli atti catastali delle aree descritte nella matricola stessa.

## Art. 27.

Sulle risultanze della matricola debitamente rettificata dopo scorso il termine dei reclami, la Giunta municipale compila ogni anno il ruolo delle partite non contestate o definite. Detto ruolo, dopo di essere stato vistato dal prefetto e pubblicato nel periodo di otto giorni nei luoghi e modi indicati nell'art. 24, viene trasmesso a cura del sindaco entro i dieci giorni successivi all'esattore delle imposte dirette che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali a termini della legge sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281.

## Art. 28.

Contro le risultanze del ruolo e dentro un mese dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, ogni contribuente può ricorrere al prefetto soltanto per irregolare iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni o per errore materiale.

Il prefetto può in tali casi ordinare la rettifica dell'errore o della procedura e sospendere intanto la riscossione delle partite controverse.

Possono compilarsi matricole e ruoli di riscossione suppletivi per le partite omesse. Anche in questo caso debbono osservarsi le norme stabilite per le matricole ed i ruoli principali.

## Art. 29.

Contro il risultato del ruolo può ogni contribuente che si sente gravato fare opposizione in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, per questioni inerenti al diritto di proprietà delle aree tassate ed alla tassabilità o meno delle aree. Qualunque opposizione deve essere accompagnata dal certificato di eseguito pagamento delle rate scadute.

## Art. 30.

L'obbligo di corrispondere la tassa comincia a decorrere dal 1° gennaio 1908.

L'epoca del pagamento della tassa è stabilita in coincidenza con una o più rate bimestrali ordinarie fissate dalla legge sulla riscossione delle imposte.

## Art. 31.

I proprietari di grandi ville o di giardini già esistenti di cui al 3° capoverso dell'art. 7 della legge, che intendono destinarli

alla fabbricazione, devono farne denuncia alla Giunta municipale indicando la estensione ed i confini dell'area che viene adibita all'uso predetto.

La tassa è commisurata sul valore dell'area accertato d'ufficio nei modi indicati dall'art. 22.

La Giunta municipale compila la matricola e il ruolo suppletivo secondo le norme citate negli articoli 23 e seguenti.

## Art. 32.

I mutamenti nella proprietà delle aree già accertate come enti soggetti a tassa devono denunciarsi alla Giunta municipale.

Questa, eseguite le opportune verificazioni, procede, per quanto occorre, alla variazione della matricola e dei ruoli di riscossione, nei modi prescritti dall'art. 28 ultimo capoverso.

È fatto obbligo all'agenzia delle imposte di comunicare al Municipio le variazioni intervenute nella proprietà delle aree.

## Art. 33.

Colui che nel costruire sull'area di sua proprietà intenda giovarsi dell'esenzione dalla tassa consentita dall'art. 7, 3° capoverso della legge, per la parte che destina a giardino, deve presentare all'approvazione della Giunta municipale un piano tecnico dal quale risulti con precisione tanto l'estensione dell'area che adibisce alla costruzione dell'edificio, quanto quella che destina a giardino.

La Giunta approva il piano tecnico in base alle norme del regolamento edilizio municipale, dopo accertato il rapporto di accessibilità dell'area che vuol destinarsi a giardino verso quella destinata a fabbricazione, tenuto conto della natura dell'edificio costruendo e dell'uso a cui esso deve servire.

Contro l'atto della Giunta, che non approva il piano predetto, può il proprietario ricorrere al Consiglio comunale, e dalla decisione di questo alla Giunta provinciale amministrativa, nei termini e nei modi stabiliti negli articoli 25 e 26.

L'esenzione dalla tassa tanto sull'area destinata alla fabbricazione, quanto sull'area destinata a giardino, comincia a decorrere dal giorno in cui l'edificio è costruito.

Sono applicabili nel resto gli articoli 34 e 35.

Sono fatte verifiche annuali a cura dell'autorità comunale per accertare la continuità delle condizioni volute per l'esenzione dalla tassa.

## Sezione II.

*Cessazione della tassa.*

## Art. 34

L'obbligo del pagamento della tassa cessa dal giorno in cui l'edificio costruito sull'area sia compiuto. Il proprietario però ha diritto al rimborso della tassa pagata durante il periodo della costruzione, la quale s'intende iniziata dal giorno in cui dal proprietario fu ritirata la licenza di fabbricazione prescritta dal regolamento edilizio comunale.

Il rimborso, in ogni caso, non può eccedere l'importo della tassa pagata nel biennio precedente al giorno in cui la costruzione dell'edificio fu compiuta; tuttavia, trattandosi della costruzione di edifici di notevole importanza, la Giunta municipale può consentire un termine di rimborso più lungo, mai al di là del giorno in cui fu iniziata la costruzione.

Al rimborso della tassa hanno diritto, nei termini e nei modi suindicati, i proprietari delle ville e dei giardini accennati nell'art. 7, 4° capoverso della legge, dopo che l'edificio costruito su quei terreni sia compiuto.

## Art. 35.

Agli effetti dell'articolo precedente il proprietario deve fare denuncia al Municipio del giorno in cui ebbe termine la costruzione.

Il sindaco dispone le opportune verifiche a mezzo di un inge-

gnere dell'Ufficio tecnico municipale, notificando al proprietario, almeno tre giorni prima, il giorno e l'ora in cui sarà proceduto all'accesso sul luogo.

Art. 36.

Il proprietario di aree, le quali, per modificazioni intervenute nel piano regolatore, dopo l'applicazione della tassa, vengono destinate a strade, piazze o ad altro uso pubblico, ha diritto al rimborso della tassa pagata nel tempo precedente, sulle aree stesse, meno per quella parte in cui egli venga in pari tempo compensato con l'acquisto della libera disponibilità di altrettante aree di uguale valore che per effetto delle cennate modificazioni siano prosciolte dai vincoli conseguenti dal piano regolatore che le aveva prima destinate a strade o piazze o ad altro uso pubblico.

Art. 37.

Le aree che a seguito di modificazioni intervenute nel piano regolatore, perdono la destinazione a strade, piazze o ad altro pubblico uso, sono sottoposte alla tassa speciale dal giorno in cui sono divenute esecutorie le modificazioni suddette.

La tassa è commisurata in ragione del valore delle aree accertato nei modi citati negli articoli 16 a 22.

Per queste partite sono compilate matricole e ruoli suppletivi a senso dell'art. 28, ultimo capoverso.

Art. 38.

Qualora la Giunta municipale non prepari le matricole ed i ruoli entro i termini prescritti, ovvero li abbia compilati irregolarmente, il prefetto promuove, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.

Quando il Consiglio comunale non si pronunzia sui ricorsi di cui all'art. 25 nel termine prefisso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa, su ricorso del contribuente.

CAPITOLO V.

Espropriazione e compra di aree

Art. 39.

L'espropriazione delle aree fabbricabili autorizzata dall'art. 9 della legge è disposta dal Consiglio comunale e può estendersi a tutte o a parte delle aree possedute da un medesimo proprietario. In questo secondo caso l'espropriazione deve però comprendere tutta la superficie di terreno posseduta da un medesimo proprietario, inclusa entro un perimetro stradale descritto nel piano regolatore.

L'indennità da corrispondersi è fissata nella somma che, secondo la matricola dei contribuenti, definitivamente approvata, è attribuita a ciascun'area.

Sulla deliberazione del Consiglio comunale e dopo la concessione del mutuo a senso dell'art. 42 del regolamento, il prefetto ordina al Comune il deposito dell'indennità, pronunzia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dell'area, a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nella sezione 1<sup>a</sup> del capo V della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del prefetto che pronunzia l'espropriazione deve, a cura del sindaco, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Non è ammessa alcuna opposizione da parte del proprietario espropriato, nè di terzi, contro il decreto suddetto, per ciò che riflette l'ammontare dell'indennità fissata a tenore dell'alinea 2<sup>o</sup>.

Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 52, 53, 54, 1<sup>o</sup> alinea, 55, 56, 57 e 59 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 40.

L'area può essere acquistata anche quando, giusta l'accertamento eseguito a norma degli articoli 16 a 22, non ecceda il valore massimo corrispondente alla rendita della cultura agraria fissato dall'art. 7, 2<sup>o</sup> capoverso della legge.

Art. 41.

L'acquisto contrattuale di aree fabbricabili, quando il Comune non si valga delle facoltà stabilite nell'art. 9 della legge, non può essere fatto ad un prezzo superiore a quello dichiarato od accertato d'ufficio ed è deliberato dal Consiglio comunale.

Al pagamento del relativo prezzo è provveduto coi mezzi e nei modi stabiliti negli articoli 42 e seguenti.

Per l'acquisto contrattuale delle aree di cui sopra è cenno, è necessaria l'autorizzazione prevista nelle leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 21 giugno 1896, n. 218.

CAPITOLO VI.

Prestito per la costituzione del demanio comunale fabbricabile

Art. 42.

Il comune di Roma, quando intenda contrarre prestiti, fino alla concorrenza della somma autorizzata dall'art. 10 della legge, deve farne domanda alla Cassa depositi e prestiti, la quale, trovata regolare e conforme a legge la domanda, li concede alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti.

La domanda di mutuo non può eccedere la somma strettamente necessaria al pagamento del prezzo delle aree di cui il Consiglio comunale dispone l'espropriazione o la compra.

Art. 43.

Alla domanda di mutuo devono essere allegati i seguenti documenti:

1<sup>o</sup> copia delle deliberazioni del Consiglio comunale prese nei modi stabiliti dall'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164) modificato dalla legge 9 luglio 1905, n. 378, nelle quali deve essere indicato l'oggetto e l'importo del mutuo in base agli accertamenti di cui agli articoli 16 a 22, il periodo di ammortamento, il saggio di interesse e la garanzia mediante delegazioni ai termini di legge;

2<sup>o</sup> copia della deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone l'acquisto o l'espropriazione;

3<sup>o</sup> dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'estinzione del mutuo;

4<sup>o</sup> dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che la somma da mutuare servirà all'esclusivo scopo del pagamento del prezzo di espropriazione o di compra dell'area, che è in corrispondenza all'area che si deve espropriare o comprare e che è nei limiti strettamente necessari;

5<sup>o</sup> bilancio del Comune.

Art. 44.

Le somme mutate sono somministrate secondo il bisogno, col concorso e con la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

Nei suoi ordinativi il prefetto deve assicurare che sono state compiute, in piena regola, le formalità legali richieste pel deposito prescritto dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, delle somme da somministrarsi, quando si tratti di espropriazione ai termini dell'art. 9 della legge o pel pagamento del prezzo di acquisto delle aree, quando si tratti di compra-vendita ai sensi dell'art. 10 della legge stessa.

CAPITOLO VII.

Concessione delle aree

Art. 45.

Le aree fabbricabili comprate od espropriate a senso degli articoli precedenti e quelle che già sono od entreranno, per effetto dell'art. 2 della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge, nel dominio del Comune, possono essere cedute a chi ne faccia istanza alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal Comune, al solo scopo di fabbricarvi.

## Art. 46.

Il ricavato della cessione delle aree fabbricabili espropriate o comprate dal Comune col mutuo di L. 15,000,000, è versato alla Cassa dei depositi e prestiti in apposito conto corrente ai sensi dell'art. 11 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505.

A tale uopo il concessionario paga il prezzo alla Cassa dei depositi e prestiti con imputazione all'anzidetto conto corrente e dietro esibizione di apposito ordinativo del Comune. Sulla produzione della relativa quietanza di versamento il sindaco provvede alla consegna dell'area ceduta.

I prelevamenti dal conto corrente sono effettuati su domanda del sindaco e nulla osta del prefetto e possono essere impiegati:

a) nella restituzione all'interessato del prezzo dell'area, in caso di risoluzione della concessione ai termini degli articoli seguenti;

b) nell'acquisto di nuove aree fabbricabili;

c) nel pagamento anticipato di una o più delegazioni intere delle rate del mutuo di L. 15,000,000.

I pagamenti di cui alle lettere a) e b) vengono effettuati al Comune col concorso e la vigilanza del prefetto.

## Art. 47.

Il precedente articolo non è applicabile alle concessioni di aree che sono già o che entreranno, per effetto dell'art. 2 della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge, nel dominio del Comune.

## Art. 48.

L'istanza per la concessione dell'area dev'essere corredata:

a) da un progetto sommario della costruzione che intende eseguirsi, dal quale fra l'altro risulti l'estensione dell'area necessaria, la planimetria dell'edificio costruendo ed il numero dei piani;

b) da una dimostrazione dalla quale risulti che l'istante abbia i mezzi sufficienti per compire la fabbrica;

c) dalla dichiarazione di perfetta conoscenza, in ordine alla concessione, delle condizioni stabilite nel presente regolamento e di accettazione preventiva di quelle altre di ordine generale e regolamentare che a norma di legge venissero fissate dall'Amministrazione comunale.

La concessione è autorizzata dal Consiglio comunale con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso prima il Genio civile, e si reputa fatta, salvo quanto è disposto nell'art. 53 lettera c, sotto la condizione risolutiva, potestativa pel Comune, che la costruzione dell'edificio sia cominciata entro sei mesi dal giorno in cui la concessione divenne esecutoria e sia compiuta nel periodo di tempo da stabilirsi nella concessione secondo la natura e grandezza dell'edificio.

## Art. 49.

Se al compimento del termine fissato nella concessione per la costruzione dell'edificio questo non sia compiuto, può il Consiglio comunale per una volta soltanto accordare una proroga che non può eccedere la metà del termine stabilito nella concessione.

## Art. 50.

I concessionari delle aree fabbricabili a senso degli articoli precedenti non soggiacciono a tassa, a condizione però che comincino e compiano l'edificio che intendono costruire nei termini indicati negli articoli 48 e 49. Ove manchino a questa condizione, la tassa cui soggiacciono i concessionari predetti è commisurata sul valore dell'area accertato nel prezzo per la quale venne ceduta.

## Art. 51.

Quando entro i sei mesi dalla consegna dell'area il concessionario non inizi le opere, l'autorità comunale, previo verbale di accertamento da eseguirsi con l'assistenza dell'Ufficio tecnico municipale, può notificare all'interessato la risoluzione della concessione, quando non siasi applicato il disposto dell'articolo precedente.

## Art. 52.

In caso di risoluzione della concessione il prezzo dell'area è restituito all'interessato, detratte le eventuali spese incontrate dal Comune e l'importo della tassa sulle aree corrispondente al tempo in cui l'area rimase in possesso del concessionario oltre all'ammontare di una somma pari a due annualità della tassa medesima da corrispondersi a titolo di penale per l'inadempimento del contratto.

All'uopo la Giunta municipale liquida la somma da restituirsi ed emette analogo mandato che viene pagato dalla Cassa depositi e prestiti sul fondo dei proventi delle concessioni delle aree.

## Art. 53.

Quando la costruzione sia iniziata ma non compiuta nel termine stabilito o nel periodo di proroga, l'autorità comunale accerta lo stato dei lavori nelle forme indicate nell'art. 51 notificando, almeno tre giorni prima, al concessionario, il giorno e l'ora in cui sarà proceduto alle verificazioni sul luogo.

Il Comune provvede a sua scelta contro l'inadempiente con uno dei seguenti modi:

a) procedendo alla vendita dell'immobile incompiuto, stabilendo un termine al nuovo acquirente entro cui i lavori debbano essere terminati;

b) procedendo direttamente al compimento dei lavori per rivendere l'immobile;

c) sottoponendo il concessionario inadempiente alla tassa sulle aree finchè l'edificio non sia terminato.

A quest'effetto la tassa è commisurata nel modo indicato nell'ultima parte dell'art. 50.

## Art. 54.

Nei casi citati alle lettere a) e b) dell'articolo precedente il Comune, sul prezzo della vendita, si rimborsa delle spese incontrate, nonchè della tassa sulle aree pel periodo di tempo in cui il concessionario rimase possessore dell'area oltre che dell'ammontare di una somma pari a due annualità della tassa medesima a titolo di penale per l'inadempimento dei patti convenuti nella concessione.

Nel caso indicato alla lettera c) dell'articolo stesso il concessionario dovrà pagare la tassa suddetta a decorrere dal giorno della consegna dell'area a lui concessa oltre la penale di cui sopra è cenno per l'inadempimento dei patti convenuti nella concessione.

## Art. 55.

Sulle contestazioni insorte fra il Comune ed il concessionario nell'esecuzione degli articoli 51 e seguenti decide inappellabilmente una Commissione arbitrale composta, caso per caso, di un consigliere di Corte d'appello di Roma che la presiede, da designarsi dal presidente della Corte di appello, e di due membri eletti uno dal concessionario e l'altro dalla Giunta municipale.

Per la procedura di tali giudizi arbitrari si seguono le norme dettate dal Codice di procedura civile.

## Art. 56.

Negli atti di concessione delle aree devono essere riportate ovvero integralmente richiamate le disposizioni stabilite negli articoli 46 e seguenti a regola del rapporto di concessione.

## CAPITOLO VIII.

## Liquidazione del provento della tassa e disposizioni intese a favorire lo sviluppo delle case popolari in Roma

## Art. 57.

Non più tardi del 15 gennaio di ogni anno, l'esattore comunale rende il conto speciale delle partite riscosse al 31 dicembre dell'anno precedente per tassa sulle aree fabbricabili.

La Giunta municipale entro il mese di gennaio, sugli elementi forniti dall'esattore, liquida il provento netto della Cassa, tenuto conto dei rimborsi disposti durante l'anno ed ordina il pagamento della metà del provento stesso all'Istituto delle case popolari di Roma.

Contro la liquidazione eseguita dalla Giunta municipale può l'Istituto delle case popolari ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Giunta, al Consiglio comunale il quale decide nel termine di un mese dal giorno della presentazione del ricorso.

Contro la decisione del Consiglio comunale e nel termine di giorni 15 dalla notificazione è ammesso ricorso al Consiglio di prefettura il quale decide definitivamente sulla contestazione.

#### Art. 58.

Ove l'esattore comunale non renda il conto speciale o la Giunta municipale non liquidi il provento netto della tassa nel termine prescritto, vi provvede d'ufficio il prefetto.

#### Art. 59.

L'erogazione delle rate annuali sull'assegno di 3 milioni per le case popolari nella proporzione stabilita nell'art. 1 della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge, è disposta anno per anno dal Consiglio comunale sopra domanda dell'Istituto, il quale è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio comunale i conti dell'azienda.

Copia dei conti medesimi deve essere altresì presentata annualmente al Parlamento.

#### Art. 60.

Quando l'Istituto per le case popolari in Roma intenda fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti, a termini dell'art. 13 della legge, deve farne domanda per mezzo del comune di Roma.

Il mutuo od i mutui che venissero successivamente richiesti sono assunti dall'Istituto, con la garanzia del comune di Roma, nei modi indicati nel § IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751.

Il pagamento delle somme mutuate ed il rimborso degli interessi a credito del mutuatario durante il periodo della somministrazione vengono fatti all'Istituto delle case popolari, a rate a seconda del bisogno, in base a domande da trasmettere alla Cassa mutuante per mezzo del comune di Roma.

Il sindaco, di volta in volta, nel trasmettere le domande dell'Istituto, indica alla Cassa mutuante il cassiere dell'Istituto e la persona o le persone che in rappresentanza dell'ente devono concorrere alla riscossione dei singoli mandati.

### CAPITOLO IX.

#### Prestito all'Istituto delle case per gli impiegati dello Stato in Roma

#### Art. 61.

Fino all'importo massimo di L. 10,000,000 la Cassa dei depositi e prestiti farà all'Istituto per le case degli impiegati in Roma, di cui all'art. 14 della legge, ed appena approvato lo statuto nelle forme indicate nello stesso articolo, mutui distinti ammortizzabili in non più di 50 anni, al saggio stabilito annualmente dal Ministero del tesoro per le operazioni di prestito della Cassa medesima.

L'estinzione dei mutui stessi può incominciare dopo trascorso un periodo non superiore a 5 anni dalla loro concessione. Gli interessi maturati durante tale periodo vengono capitalizzati ed aggiunti all'importo del mutuo concesso.

#### Art. 62.

Le domande di mutuo sono fatte dall'Istituto delle case per gli impiegati, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Esse devono essere accompagnate:

a) dal verbale della deliberazione del Consiglio di amministrazione;

b) da un piano tecnico e finanziario, approvato dal genio civile, degli acquisti e dei lavori da eseguirsi col ricavato del mutuo;

c) da una dichiarazione del prefetto, la quale attesti la destinazione della somma da mutuare e la corrispondenza di essa con gli acquisti e i lavori da eseguire.

#### Art. 63.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio stabilisce con decreto l'importo dei singoli mutui che dovranno essere consentiti dalla Cassa dei depositi e prestiti all'Istituto delle case per gli impiegati.

#### Art. 64.

I mutui concessi dalla Cassa depositi all'Istituto delle case per gli impiegati sono garantiti:

a) da iscrizioni di prima ipoteca sulle aree e sulle case possedute dall'Istituto;

b) dalle ritenute operate sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, in conformità dell'art. 65;

c) dai depositi eseguiti dall'Istituto per le case degli impiegati presso la Cassa dei depositi e prestiti, in conformità dell'art. 66.

La Cassa depositi e prestiti può cedere la suddetta ipoteca ad Istituti od a terzi sovventori che subentrino nei suoi crediti.

#### Art. 65.

In garanzia dei contratti di locazione stipulati fra l'Istituto e gli impiegati o pensionati, questi devono rilasciare all'Istituto, oltre il deposito prescritto dallo statuto del sodalizio, una delegazione irrevocabile per tutta la durata della locazione, per autorizzare l'Amministrazione, dalla quale essi percepiscono lo stipendio o la pensione, a ritenere sulle mensilità loro dovute l'importo della convenuta rata mensile di affitto.

La ritenuta può farsi anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

L'Istituto dà comunicazione dei contratti di locazione stipulati con gli impiegati, alle Amministrazioni dalle quali essi dipendono, esibendo le delegazioni dai medesimi rilasciate.

Le Amministrazioni, alle quali vengono notificate tali delegazioni, hanno obbligo di eseguire la ritenuta ivi indicata e di versarne mensilmente l'importo alla Cassa dei depositi e prestiti in due conti correnti distinti, l'uno obbligatorio, e l'altro volontario, entrambi a credito dell'Istituto per le case degli impiegati, nella rispettiva proporzione di 9/10 e di 1/10 delle somme come sopra trattenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Alla fine di ciascun anno, durante il periodo di estinzione dei mutui, la Cassa dei depositi e prestiti preleva dal conto corrente obbligatorio l'importo delle annualità che le sono dovute e comunica l'estratto del conto stesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed all'Istituto per le case degli impiegati per il loro benessere.

Le somme iscritte al deposito volontario restano a libera disposizione dell'Istituto per le case degli impiegati, e i relativi prelievi vengono eseguiti su richiesta del Consiglio d'amministrazione di quel sodalizio.

#### Art. 66.

Per i contratti di locazione, che l'Istituto sia eventualmente autorizzato a stipulare in forza del proprio statuto con persone od enti non dipendenti da Amministrazioni, l'Istituto stesso è tenuto a versare al deposito obbligatorio, amministrativo di cui all'articolo precedente una quota mensile non inferiore ai 9/10 del convenuto affitto.

L'amministrazione dell'Istituto è obbligata a tenere nota in ap-

posito registro cronologico di tutti i contratti di affitto e delle condizioni relative.

Tale registro deve essere verificato e vidimato ogni mese da un ispettore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 67.

In caso di cessazione o di sospensione temporanea degli assegni sui quali è stata rilasciata la delegazione di cui all'art. 65, le Amministrazioni alle quali questa è stata notificata devono darne immediata partecipazione all'Istituto per le case degli impiegati.

Art. 68

La somma mutuata deve dalla Cassa depositi e prestiti somministrarsi all'Istituto delle case per gli impiegati dello Stato, in più rate, a incominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che siano acquistate le aree, e che progrediscono i lavori di costruzione degli edifici, ed in seguito al *nulla osta* del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il pagamento delle rate successive a quella destinata all'acquisto delle aree è giustificato da certificati vidimati dal genio civile comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 69.

Al 31 dicembre di ogni anno, dopo prelevate dal deposito obbligatorio amministrativo di cui all'art. 65 le annualità scadenti a favore della Cassa depositi e prestiti per la estinzione dei mutui dalla medesima emessi, potrà, mediante decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio essere svincolato e versato all'altro deposito volontario iscritto a favore dell'Istituto per le case degli impiegati, in virtù dell'articolo medesimo, il fondo che risulterà sopravanzato all'importo equivalente ad una annualità, la quale deve mantenersi vincolata a garanzia delle annualità future, fino a completa estinzione di ogni impegno dell'Istituto verso la Cassa mutuante.

Art. 70.

Le case costruite dall'Istituto non possono essere da questo volontariamente alienate, e devono essere cedute in affitto, in conformità alle disposizioni contenute nello statuto di quel sodalizio.

TITOLO II.

**Zona monumentale.**

Art. 71.

La Commissione proposta alle opere per la zona monumentale ai sensi dell'art. 19 della legge, è nominata per decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro e con quello dei lavori pubblici. Nello stesso R. decreto è designato il componente della Commissione a cui sono conferite le funzioni di presidente.

Art. 72.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono tre dei cinque membri che la compongono.

A parità di voti le proposte s'intendono respinte.

Art. 73.

La Commissione delibera:

1° sulle espropriazioni di cui all'art. 17 della legge ed in specie sui prezzi da offrirsi ai proprietari degli stabili da espropriare, sugli accordi amichevoli coi proprietari stessi i quali non abbiano accettato il prezzo offerto, e sui contributi da porsi a carico dei proprietari medesimi;

2° sulla preparazione dei piani tecnici di tutti i lavori necessari per la zona monumentale;

3° sugli atti concernenti l'esecuzione delle opere di cui ha la direzione e la sorveglianza;

4° sui contratti da stipularsi in esecuzione delle opere attinenti alla zona suddetta;

5° sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

6° sugli impegni di somme a carico del fondo per le opere della zona monumentale, da qualsiasi causa derivanti;

7° sull'erogazione delle somme già regolarmente impegnate.

Art. 74.

Il presidente:

1° convoca e presiede la Commissione, veglia alla spedizione degli affari e firma la corrispondenza;

2° propone la materia da trattarsi nelle adunanze della Commissione;

3° ne eseguisce le deliberazioni;

4° stipula i contratti deliberati dalla Commissione;

5° rappresenta la Commissione in giudizio, sia attrice, sia convenuta e fa gli atti conservatori dei diritti tanto dello Stato quanto del Comune;

6° sovrintende e sorveglia tutti i servizi dipendenti dalla Commissione.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano.

È in facoltà del presidente di incaricare uno o più membri della Commissione della sorveglianza per l'esecuzione delle opere che si compiono nella zona monumentale.

Art. 75.

La Commissione dipende direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, il quale approva le deliberazioni relative alle espropriazioni, i piani tecnici per la esecuzione delle opere, elaborati dalla Commissione, nonché i contratti a norma della legge sulla contabilità dello Stato. Spetta allo stesso Ministero autorizzare i giudizi in cui la Commissione sia attrice.

Art. 76.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede a tutti i pagamenti, in base agli atti che gli sono trasmessi dal presidente della Commissione.

Per le piccole spese ad economia mette a disposizione del presidente le somme occorrenti e in mandati di anticipazione.

Art. 77.

La stipulazione dei contratti è fatta nelle forme e colle norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 78.

La Commissione ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione e tiene corrispondenza con gli altri uffici governativi, per mezzo del Ministero sud detto.

Art. 79.

La Commissione è assistita da un segretario designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari di quel dicastero.

È in facoltà del Ministero, su domanda motivata dalla Commissione, applicarvi altri funzionari amministrativi o tecnici da scegliersi fra il personale dipendente dal Ministero stesso, da quello dei lavori pubblici e dell'Ufficio comunale di Roma.

Il segretario assiste alle sedute della Commissione, compila e controfirma i verbali, cura l'esattezza degli estratti di essi e delle copie delle deliberazioni, che egli autentica.

Le spese per il funzionamento della Commissione, come i compensi straordinari, ove ne sia il caso, da erogarsi a favore del personale aggregato o comandato presso la Commissione, sono a carico del fondo indicato nell'art. 20 della legge.

Art. 80.

Le opere di manutenzione stradale e del parco, nonché quelle relative all'illuminazione pubblica, da farsi dal Comune dopo la sistemazione della zona monumentale, a' termini dell'art. 3 della

Convenzione approvata con l'art. 1 della legge, sono eseguite previo accordo col Ministero dell'istruzione pubblica.

### TITOLO III.

#### Istituto nazionale artistico industriale di San Michele in Roma

##### Art. 81.

L'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele in Roma, fondato in virtù della legge 11 luglio 1907, n. 502, consta dell'unione della R. calcografia, del Museo artistico industriale e delle scuole professionali, delle collezioni, dei laboratori, delle officine esistenti nell'Ospizio di San Michele.

Le dette istituzioni, integrate e coordinate tra loro, con aggiunta d'insegnamenti e di mezzi opportuni di esercitazioni, formano un unico ente autonomo, con rappresentanza propria, posto alla diretta dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercita su di esso la sua vigilanza e la sua tutela, sia nei riguardi didattici e tecnici, sia per quanto concerne il funzionamento amministrativo, salvo quanto è disposto dal 3° comma dell'art. 28 della legge suddetta.

##### Art. 82

Alla spesa di impianto e di mantenimento dell'Istituto si provvede;

a) col contributo annuo di L. 150,000 inserito nel bilancio per la spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, giusta quanto dispone l'art. 24 della legge suddetta;

b) col contributo annuo di L. 14,000 corrispondente all'obbligo assunto dal Ministero medesimo a favore del Museo artistico industriale, in forza del R. decreto 12 settembre 1901, numero CCXCVIII;

c) coi fondi che, inseriti già nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il servizio della R. calcografia, passano, per effetto dell'art. 25 della legge, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio a vantaggio dell'Istituto nazionale;

d) coi contributi annuali attualmente corrisposti al Museo artistico industriale ed alle scuole professionali dell'Ospizio di San Michele dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Roma, nonchè colle maggiori assegnazioni che gli enti stessi si impegneranno, con speciali convenzioni, a corrispondere all'Istituto nazionale in adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 26 della legge;

e) col contributo annuo che l'Ospizio di San Michele ha l'obbligo di corrispondere all'Istituto nazionale per la disposizione del terzo capoverso dell'art. 25 della legge, e che sarà fissato con speciale convenzione da stipularsi di accordo tra la rappresentanza dell'Istituto nazionale e l'Amministrazione dell'Ospizio;

f) coi contributi fissi ed eventuali di altri enti, di Associazioni e di privati;

g) col reddito delle tasse scolastiche alle quali sono sottoposti tutti gli alunni, ad eccezione di quelli che sono ricoverati e mantenuti dall'Ospizio di San Michele e di quelli che ne sono esentati per disposizione del regolamento interno dell'Istituto;

h) col prodotto dei diritti di analisi, di saggi, di perizie che vengano commessi a uffici, stazioni, laboratori dell'Istituto nazionale;

i) coi redditi provenienti da lasciti e da donazioni;

l) coi proventi dei lavori dei laboratori e delle officine d'ogni specie annessi all'Istituto nazionale, eccettuati i proventi della R. calcografia che seguitano ad essere versati direttamente all'erario;

m) con le somme risultanti da interessi sui fondi non spesi ed accantonati per provvedere all'ulteriore svolgimento dell'Istituto.

##### Art. 83.

L'Istituto nazionale ha sede nell'Ospizio di San Michele, occupando ivi i locali e le aree che dalla legge sono ad esso concessi.

Sono a carico dell'Istituto le spese per gli adattamenti, i restauri e gli ampliamenti necessari, nonchè le spese di ordinaria manutenzione dei locali.

Il Museo artistico industriale sarà trasferito nella nuova sede non appena sia, da speciale convenzione col municipio di Roma, stabilito il canone annuo a favore dell'Istituto nazionale da pagarsi dal Municipio stesso, in corrispettivo dell'obbligo che esso ha di fornire i locali del Museo artistico industriale, in conformità del disposto del R. decreto 12 settembre 1901, n. CCXCVIII.

La R. calcografia continua ad occupare l'edificio in via della Stamperia, in cui presentemente è allogata fino a quando non siasi provveduto per essa ad una conveniente sede nei locali dell'Istituto nazionale.

##### Art. 84

L'Istituto nazionale artistico industriale, oltre ad assumere tutte le funzioni didattiche e tecniche che, prima dell'aggregazione, erano proprie della R. calcografia, del Museo artistico industriale e delle scuole professionali dell'Ospizio di San Michele, si propone il fine di migliorare e di accrescere le collezioni, gl'insegnamenti e le esercitazioni pratiche, in modo da fornire alle classi lavoratrici una conveniente istruzione professionale.

Vi è aperto un corso speciale di perfezionamento per la preparazione degli insegnanti e dei capi officina, in servizio delle scuole industriali.

Vi sono aggiunti laboratori per lo studio e l'esecuzione dei modelli di varie specie da servire per l'insegnamento nelle scuole dipendenti dal Ministero.

##### Art. 85.

L'Istituto è amministrato da una Commissione composta di nove membri, dei quali quattro sono nominati, uno per ciascuno, dai ministri dell'interno, dell'agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica e del tesoro, uno dalla Provincia, uno dal Comune, uno dalla Camera di commercio di Roma e due dall'Amministrazione dell'Ospizio di San Michele.

Il presidente della Commissione è nominato, con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro di agricoltura, tra i componenti la Commissione.

Il presidente ed i membri della Commissione durano in carica tre anni e possono sempre essere confermati.

##### Art. 86.

La Commissione elegge nel proprio seno un vice presidente. Tutti gli uffici della Commissione sono gratuiti.

##### Art. 87

Il funzionario preposto alla direzione generale dell'Istituto interviene alle sedute della Commissione con voto consultivo.

##### Art. 88.

Quando, o per morte, o per dimissione, o per qualunque altro motivo, un commissario venga a mancare, esso deve subito essere sostituito. In tal caso, il nuovo nominato resta in carica quanto normalmente avrebbe dovuto rimanervi il surrogato.

##### Art. 89.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Commissione stessa, ed il Ministero d'agricoltura, industria e commercio la può promuovere.

##### Art. 90.

Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dal regolamento interno amministrativo di cui appresso, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti la Com-

missione, sia per ordine del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 91.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre l'intervento di almeno cinque membri di essa, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

A parità di voti, le proposte s'intendono respinte.

Art. 92.

Il presidente della Commissione rappresenta l'Istituto, ne cura il buon andamento, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne alla Commissione.

Il vice presidente sostituisce il presidente quando questi è assente, o impedito: in assenza anche del vice presidente ne assume le funzioni il commissario più anziano in età.

Art. 93.

La Commissione provvede all'amministrazione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento.

I bilanci preventivi, i consuntivi e tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono dalla Commissione essere rimessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Art. 94.

La Commissione amministrativa, entro sei mesi dalla sua costituzione, deve formulare un apposito regolamento interno amministrativo per disciplinare tutto quanto riguarda il proprio funzionamento e le proprie attribuzioni.

Questo regolamento interno amministrativo è approvato con decreto Reale su proposta dei ministri e sentiti gli enti indicati nell'art. 29 della legge.

Le successive modificazioni che si rendessero necessarie al regolamento predetto sono approvate nelle stesse forme stabilite nel comma precedente del presente articolo.

Art. 95.

Entro un anno dalla propria costituzione, la Commissione amministrativa deve addivenire alla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 82, lettere d) ed e) del presente regolamento, compiere tutti gli studi e lavori preliminari e provvedere a tutto quanto occorra per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Entro lo stesso termine deve altresì predisporre gli schemi dei regolamenti speciali di cui all'art. 29 della legge, e presentarli all'approvazione nei modi previsti dall'articolo stesso.

Art. 96.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio addetto all'Istituto nazionale forma un ruolo ed è graduato e con gli stipendi che sono descritti nella tabella organica da allegare al regolamento di cui al precedente articolo.

Le disposizioni di tale regolamento riguardanti l'assunzione in servizio, il trattamento di carriera e di pensione del personale direttivo ed insegnante devono essere uniformati alle norme stabilite nella legge 30 giugno 1907, n. 414, e relativo regolamento.

Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla Commissione amministrativa e gode del trattamento di riposo stabilito dalla legge per il personale delle scuole industriali e professionali.

Art. 97.

Fino all'approvazione dei regolamenti, di cui all'art. 29 della legge, il Museo artistico industriale, la R. calcografia e le scuole professionali di San Michele continuano a funzionare con le norme fino ad ora in vigore.

TITOLO IV.

Disposizioni diverse

Art. 98.

L'assegnazione dell'area di diecimila metri quadrati, di cui al capoverso dell'art. 2 della Convenzione approvata con la legge 11 luglio 1907, n. 502, è stabilita d'accordo tra il Governo e il comune di Roma, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 99.

Per l'esenzione accordata ai fabbricati dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge, si seguiranno le norme dettate dal regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1905, n. 93.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il ministro dell'interno,*

*presidente del Consiglio dei ministri*  
GIOLITTI.

*Il ministro del tesoro*  
CARCANO.

*Il ministro della pubblica istruzione*  
RAVA.

*Il ministro delle finanze*  
LACAVA.

*Il ministro d'agricoltura, industria e commercio*  
F. COCCO-ORTU.

*Il ministro dei lavori pubblici*  
BERTOLINI.

*Il ministro della guerra*  
CASANA.

*Il numero 156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 520, con cui in applicazione dell'art. 58 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia o per la Sardegna, venne classificata fra le nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 1907, la strada provinciale Due Principati-Melfi per tratto dalla stazione ferroviaria di Montero al ponte sull'Ofanto presso la stazione di Rocchetta, in provincia di Avellino;

Ritenuto che la strada stessa a m. 4370 dall'abitato di Lacedonia si divide in due tratti di cui quello superiore, a sinistra, si dirige verso l'abitato di Rocchetta e l'altro inferiore, a destra, verso Monteverde, per ricongiungersi e proseguire verso il ponte S. Venero sull'Ofanto;

Ritenuto che il detto tratto inferiore venne compreso nella strada dichiarata nazionale col suddetto R. decreto 29 luglio 1906 e che da accertamenti locali eseguiti dall'Ufficio del genio civile di Avellino prima di ricevere in consegna il tratto in parola dalla provincia risultò che in confronto del medesimo il tratto superiore, tutt'ora provinciale, presenta migliori condizioni, essendo meno lungo, più agevole scorse in terreni mag-

giornamente saldi ed è preferito pel transitò importante che in quella località si esercita.

Ritenuto che per tali ragioni è stata riconosciuta la convenienza, anche nei riguardi della manutenzione, di provvedere pel passaggio a nazionale del tratto superiore in sostituzione di quello inferiore, al che si è dimostrata favorevole la Amministrazione provinciale di Avellino, con deliberazione consiliare 19 aprile 1907, chiedendo anche che sia aggregato alla strada nazionale Due Principati-Melfi il tratto di metri 600 che va dal ponte S. Venere alla stazione ferroviaria di Rocchetta Sant'Antonio;

Ritenuto che l'aggregazione alla strada nazionale 55 bis del breve tratto suindicato, è ammissibile allo scopo di far terminare la strada stessa ad una stazione ferroviaria, a sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F sui lavori pubblici;

Vedute le predette leggi 15 luglio 1906 e 20 marzo 1865;

Veduto il voto 17 settembre 1907 del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere 22 novembre 1907 del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

A datare dal 1° luglio 1908 è dichiarato nazionale, come faciente parte della strada Due Principati-Melfi, n. 55-bis, in provincia di Avellino, il tratto superiore di strada, ora provinciale, che va dal bivio posto a m. 4670 dopo l'abitato di Lacedonia (punto A, dell'annessa planimetria vista d'ordine Nostro dal proponente ministro) pel trivio di Rocchetta (punto B) all'innesto col tratto inferiore (punto C) in sostituzione del tratto inferiore medesimo che va dal bivio suddetto (punto A) per l'innesto con la provinciale di Monteverde (punto D) all'innesto col tratto superiore (punto C).

**Art. 2.**

Con la stessa data cesserà di far parte della strada nazionale Due Principati-Melfi, n. 55 bis il tratto inferiore come sopra indicato.

**Art. 3.**

Dalla data medesima il tratto provinciale fra il ponte S. Venere sull'Ofanto e la stazione ferroviaria di Rocchetta Sant'Antonio farà parte della strada nazionale n. 55 bis, la quale avrà termine alla stessa stazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 159 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 14 aprile 1908, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Castelnuovo ne' Monti è convocato pel giorno 17 maggio p. v., affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 160 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 23 aprile 1908, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Vigevano (Pavia 7°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Vigevano è convocato pel giorno 17 maggio 1908 affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito a decorrere dal 1° maggio 1908 e per tutto l'anno stesso è stabilita in lire duemila per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire millecinquecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli* : ORLANDO.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Direzione generale della sanità pubblica

1908

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 5

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione del colera nei porti dell'Hediaz (Mar Rosso) e la comparsa della peste bubbonica a Gedda e Yambo (Mar Rosso);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

**Decreta :**

1. La precedente ordinanza di sanità marittima n. 1 del 9 gennaio 1908 contro le provenienze dai porti dell'Hediaz (Mar Rosso) è revocata.

2. Le provenienze da Gedda e Yambo (Mar Rosso) sono sottoposte alle disposizioni contro la peste bubbonica contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 20 aprile 1908.

*Pel ministro*  
SANTOLIVIDO.

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 6

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Guayaquil (Equatore) ed a Antofagasta (Chili);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

**Decreta :**

Le provenienze da Guayaquil (Equatore) e da Antofagasta (Chili) sono sottoposte alle disposizioni contro la peste bubbonica contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1° settembre 1907.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione.

Roma, addì 20 aprile 1908.

*Pel ministro*  
SANTOLIVIDO.

**MINISTERO  
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA**

**Disposizioni nel personale dipendente :**

**Ispettori scolastici.**

Con R. decreto del 15 marzo 1908,

registrato alla Corte dei conti il 28 marzo :

Caselli Amos, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 15 marzo 1908,

registrato alla Corte dei conti il 3 aprile :

Lontaro Emilia è dichiarata dimissionaria dall'ufficio d'ispettrice scolastica, dal 1° dicembre 1907.

**MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI**

**Disposizioni nel personale dipendente :**

**Magistratura.**

Con R. decreto del 29 dicembre 1907 :

Lombardi Alfredo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Biella, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Irsina.

Scarano Cesare, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Lecce, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Casamassima.

Gaetani Luigi, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Bovegno.

Ayroldi Ottorino, aggiunto giudiziario presso la R. procura del

- tribunale civile e penale di Roma, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, coll'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Sant'Eramo in Colle.
- Alabiso Alfredo**, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Mezzoiuso.
- Tola Ignazio**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di San Nicolò Gerrei.
- Minervini Francesco**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Murazzano.
- Agabiti Ennio**, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Ravenna, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore del mandamento di Pennabilli.
- Ferraro Augusto**, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 300, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Ponza.
- Galassi Giuseppe**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Alessandria, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Cassine.
- Giorgi Ennio**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Marradi.
- Ruggiero Raffaele**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Introdacqua.
- Emmanuele Vittorio**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Messina, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Loreto Aprutino.
- Chiavelli Arturo**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Modena, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Castelnuovo ne' Monti.
- Marinoni Luigi**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Venezia, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Latisana, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.
- Clarizia Vincenzo**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Salerno, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Soriano Calabro.
- Fòrmisano Marcellino**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Gallina.
- Giordano Giuseppe**, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Ghilarza.
- Presutti Ferdinando**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Campobasso, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di San Buono.
- Bafile Enrico**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di San Remo, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Borgomaro.
- Colavito Raffaele**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Reggio Calabria, applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Stilo, cessando dalla detta applicazione.
- Garaguso Giuseppe**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Viterbo, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Galeata, cessando dalla detta applicazione.
- Pasini Vittorio**, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Perugia, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Umbertide.
- Meale Ettore**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Feroleto Antico.
- Meloni Antonio**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Biella, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Cabras.
- Scalfaro Saverio**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Ser rastretta.
- Roberti Michele**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Minervino Murge.
- Di Maria Giuseppe**, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Melfi.
- Gramazio Alfredo**, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Rossano, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Amendolara.

Carnaroli Secondo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Firenze, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Lama Mocogno.

Ariani Angelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cosenza, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Lungro.

Masi Tommaso, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Potenza, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Caulonia.

(Continua).

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione Generale del Debito Pubblico

#### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/10 cioè: n. 205,077 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 187,50, al nome di Marvaldi Marina, nubile, Paolo, Luigia e Carlo fu Francesco, i tre ultimi minori sotto l'amministrazione della madre Angela Deferrari, vedova Marvaldi, eredi indivisi, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio) e n. 146,917 di L. 168,75, n. 146,955 di L. 112,50 e n. 162,857 di L. 300 a nome di Marvaldi Maria ecc., (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè dovevano invece intestarsi a Marvaldi Isabella, Paolo, Luigia e Carlo ecc., (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 aprile 1908.

Per il direttore generale  
GARBAZZI.

#### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/10, cioè: n. 932,561 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75 al nome di Vitale Emilio ed Ermelinda di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Vico Canavese (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Vitale o Vitali Domenico-Antonio e Maria-Teresa di Antonio, minori, il resto come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 29 aprile 1908.

Per il direttore generale  
GARBAZZI.

#### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/10, cioè: n. 1,137,748 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 30, al nome di Del Percio Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Pasquali Alessandra, domici-

liata in Volturara Irpina (Avellino) con vincolo d'usufrutto a favore di detta Pasquali Alessandra e n. 1,137,747 di L. 90 intestata come il precedente, ma senza vincolo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentorchè dovevano invece intestarsi a Percio Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Pasquali Alessandra, domiciliato in Volturara Irpina (Avellino), vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 29 aprile 1908.

Per il direttore generale  
GARBAZZI.

### AVVISO

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 maggio 1908, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 10ª estrazione a sorte annuale delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli, relative alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

Con successiva notificazione si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili dal 1° luglio 1908.

Roma, 27 aprile 1908.

Il direttore generale  
MORTARA.

Il capo della divisione 6ª  
LUBRANO.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).

Il prezzo medio del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 aprile, in lire 100.05.

## MINISTERO

### D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

#### Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

29 aprile 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto.	103.77 35	101 90 35	102 54 11
3 1/2 % netto.	102 75 —	101 00 —	101 59 63
3 % lordo....	69 09 17	67.89 17	68 90 14

## CONCORSI

### MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

#### IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

#### Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di calcolo infinitesimale nella R. Università di Messina.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 31 agosto 1908 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'essere almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 25 aprile 1908.

Il ministro  
RAVA.

2

## MINISTERO DEL TESORO

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1908, n. 2516, che indice il concorso per 40 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, fissando al 30 corrente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

#### Determina:

Il suindicato termine per la presentazione delle domande è prorogato a tutto il 12 maggio p. v.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Roma, 28 aprile 1908.

Per il ministro  
FASCE.

## Parte non Ufficiale

### DIARIO ESTERO

Ieri, con grande solennità e con un discorso letto dal giovane Re D. Manuel, venne riaperto a Lisbona il Parlamento. Nei dispacci che pubblichiamo più oltre i lettori troveranno i particolari della cerimonia e le accoglienze fatte al Sovrano. Qui diamo le parti del Messaggio reale che hanno interesse politico e che sono le seguenti:

Re Manuel ha detto che la situazione del Portogallo all'estero è sicura. I trattati d'arbitrato conclusi con un gran numero di potenze estere provano la cordialità delle relazioni del Portogallo con gli Stati esteri.

Bisogna stabilire sopra una solida base la politica commerciale estera.

Il messaggio ha accennato alla crisi interna alla quale si deve rimediare. Furono promulgate misure di ordine legislativo, ma il Governo ha creduto di dovere abrogarne alcune e di ristabilire lo stato normale. Il Parlamento giudicherà quali misure di carattere dittatoriale debbano essere convertite in legge. Ha affermato la necessità della revisione della carta costituzionale, di riforme nelle leggi che stabiliscano i limiti dell'esercizio del potere, della modificazione della legge elettorale basata sul sistema del suffragio che il Parlamento crederà meglio rispondente alla volontà della nazione. Il Governo ha cercato di conformarsi scrupolosamente alla legalità. Perciò si è proceduto alle elezioni generali nell'epoca già fissata.

Il messaggio passa quindi ad esporre la situazione finanziaria ed i provvedimenti per migliorarla senza creare nuovi oneri ai contribuenti; ha annunciato un nuovo contratto con la Banca del Portogallo, la conversione del debito interno, i provvedimenti per garantire il pagamento del debito esterno, l'introduzione di radicali modificazioni della tariffa doganale ed altri provvedimenti per assicurare l'equilibrio del bilancio. Accenna alla riforma della polizia e dei Codici civile e penale. Ha dichiarato che il Consiglio superiore della difesa nazionale studia un progetto di riorganizzazione della difesa del paese. Altre misure saranno prese per lo sviluppo dell'Impero coloniale e per il miglioramento della metropoli.

Il messaggio, concludendo, dice che lo scopo finale dei Parlamenti consiste nel riunire tutte le forze del paese in un solo fascio. Il paese non può che avvantaggiarsi se tutti si sforzano di contribuire, gareggiando nel cercare i mezzi più adatti, alla prosperità della vita nazionale. Questo il paese ed il capo dello Stato attendono dal Parlamento. Che la fede nell'avvenire del Portogallo si raffermi sempre di più nei nostri cuori di patriotti!

. . .

Tutte le notizie che giungono dall'estremo Oriente hanno assunto in questi giorni un carattere bellicoso che preoccupa seriamente i grandi centri politici, temendosi lo scoppio impreveduto di qualche nuova conflazione.

Il conflitto latente fra la Cina ed il Giappone, accresciutosi per il boicottaggio nelle provincie cinesi del Sud delle merci giapponesi, si accentua, e la Cina si prepara ad affrontare qualsiasi eventualità con lo accrescere le sue forze militari, specialmente marittime. In proposito un telegramma da Scianghai alla *Morning Post* dice:

« Il Consiglio di guerra ha redatto il progetto per un considerevole aumento della marina cinese. Esso propone la formazione di tre nuove squadre composte ciascuna di una corazzata, di due incrociatori di prima classe, di quattro o cinque incrociatori di seconda classe, di cinque di terza, di cannoniere, di trasporti, di avvisi, di controtorpediniere, di due flottiglie di torpediniere e di uno o due sottomarini.

« I Consigli di guerra e delle finanze propongono di prelevare i fondi necessari alla costruzione ed al man-

tenimento di tali squadre dalle entrate delle provincie del litorale ».

Nuove ragioni di conflitto fra i due Stati sono gli atti del Giappone nella Corea. Un dispaccio da Pekino, 28, dice:

« La Cina ha protestato formalmente per il fatto che il Giappone ha incluso nel territorio coreano il territorio di Chien Tao, situato tra la Cina e la Corea, sul quale i due paesi rivendicano la sovranità. La Cina dichiara che il Giappone ha raggiunto il suo scopo con mezzi illeciti ».

Gli avvenimenti alla frontiera russo-persiana fanno ritenere nei circoli militari di Pietroburgo che la Russia sarà forse costretta ad estrarre la spada dal fodero in Oriente. La concentrazione delle truppe presso la frontiera persiana è già iniziata, e si sono prese grandi precauzioni nel Caucaso. Rinforzi e munizioni di guerra sono mandati in tutta fretta verso il sud. I giovani ufficiali parlano continuamente della probabilità di una guerra, e ciò merita di essere notato come un indice del sentimento generale in Russia.

Il movimento elettorale per la nomina dei delegati che dovranno designare il candidato alla presidenza, si fa sempre più vivo ed intenso negli Stati-Uniti d'America.

I partiti che si combattono sono i soliti due, repubblicano e democratico; i delegati di questo si riuniranno il 7 luglio a Denver, ed i delegati del primo a Chicago il 16 giugno.

Restando ferma la decisione di Roosevelt di non ripresentarsi, il candidato più probabile dei repubblicani è il signor Taft, attuale ministro della guerra, raccomandato dallo stesso Roosevelt.

Altri candidati repubblicani sarebbero il governatore di New-York, Hughes, che ha larghe basi a New-York, il senatore Fairbanks, proposto dai delegati dello Stato dell'Indiana, ed il presidente della Camera, Cannon, proposto dall'Illinois.

I democratici sono imbarazzati per la scelta dei candidati, perchè le tre sconfitte subite dai loro candidati nelle elezioni presidenziali del 1896, 1900 e 1904 hanno sfiduciato il partito, e gli uomini eminenti mancano. Così il Bryan due volte battuto, che accetterebbe una terza candidatura, non ha più base, e anche Hearst, il noto proprietario dei giornali *gialli* e già candidato democratico per il posto di Governatore di New-York, conta nel partito più avversari che amici.

La candidatura democratica sarà quindi disputata dall'ex governatore Chancer di New-York e dal giudice Grey, proposto dal Delaware con molta probabilità di sconfitta.

Si telegrafa da Londra, 28: « Una nota comunicata ai giornali dice: Sembra che i negoziati tra l'Inghilterra ed il Siam daranno all'Inghilterra gli Stati siamesi di Helanan, di Strenganu, di Kedah e forse una parte di quelli di Rahmang e di Patam, per i quali sarebbe raddoppiata l'estensione dei possedimenti inglesi nella penisola di Malacca e le linee ferroviarie che fanno capo a Singapore potrebbero essere spinte verso il Nord, fino alla Birmania ».

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA.

Le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Conte di Torino onorarono, iersera, di loro presenza il ricevimento offerto dal Circolo militare in onore degli ufficiali esteri e italiani convenuti a Roma pel concorso ippico.

La serata fu brillantissima.

**S. E. Giolitti a Venezia.** — Accompagnato dal suo segretario particolare comm. Rossi, S. E. il presidente del Consiglio, ieri alle 9.15, lasciato l'Hôtel Danieli, si recò a visitare i lavori del campanile in costruzione ed i restauri della Basilica di San Marco, esaminando tutto col più vivo interessamento.

Alle 10.30 rientrò all'Albergo.

Alle 11.30 S. E. Giolitti si recò a far visita a S. E. S. il principe di Bülow, all'Hôtel Britannia. Insieme col cancelliere germanico si trovavano la principessa sua consorte, donna Laura Minghetti, il fratello del principe ed il suo segretario particolare.

I due uomini di Stato conversarono poi tra loro circa mezz'ora ed alle 13 passarono nella sala, ove era preparata la colazione, alla quale parteciparono, oltre tutte le persone sunnominate, il senatore Blaserna, il prefetto conte Nasalli Rocca ed il comm. Rossi.

La colazione durò fino alle 14.30; nella sala vicina venne poi servito il caffè. I due uomini di Stato conversarono familiarmente con tutti i presenti.

Alle ore 15.30, accompagnato dal prefetto e dal comm. Rossi, S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, ritornò in gondola all'Hôtel Danieli, ove lo attendevano i senatori e i deputati ed il conte Grimani.

La visita di S. E. Giolitti al Principe di Bülow non ebbe alcun carattere politico e, come fu già dichiarato dallo stesso presidente del Consiglio, essa va semplicemente interpretata come un'attenzione della cordiale amicizia personale esistente fra i due uomini di Stato.

Alle 16.30, ricevuti i senatori ed i deputati, S. E. il presidente del Consiglio, accompagnato dall'on. Tecchio, dal prefetto, conte Nasalli-Rocca, dal sindaco, conte Grimani, e dal suo segretario particolare, comm. Rossi, con una lancia a vapore dell'Arsenale si è recato a visitare la stazione marittima, dove fu ricevuto dal comm. Negri, direttore compartimentale delle ferrovie, e dall'ing. Gallino, capo del movimento e traffico.

S. E. Giolitti s'interessò del funzionamento dei Silos e percorse le banchine informandosi di tutto e specialmente degli importanti lavori che stanno per essere iniziati e per i quali è già stata dal Governo stanziata la relativa spesa.

Alle 18, S. E. Giolitti rientrava all'Hôtel Danieli.

Stamane, alle 9.55, S. E. Giolitti, è partito per Roma, accompagnato dall'on. senatore Blaserna e dal comm. Rossi.

Alla stazione si trovavano ad ossequiarlo il prefetto, il sindaco, il questore, l'on. senatore Treves, gli onorevoli deputati Tecchio, Marcello e Galli, il comm. Diena, presidente della Deputazione provinciale, il comm. Coen, presidente della Camera di commercio, il comm. Negri, direttore compartimentale delle ferrovie e moltissime altre persone.

**Per la difesa dello Stato.** — Iermattina ha avuto luogo una riunione del ministro della guerra, del capo di stato maggiore del R. esercito e del capo di stato maggiore della R. marina per concretare il programma dei lavori da svolgersi nella prossima convocazione della Commissione suprema per la difesa dello Stato, la quale, come fu già annunziato, inizierà le sue sedute il giorno 6 maggio p. v.

Si dichiara poi nel modo più assoluto, che dell'asserito ritoeco alle disposizioni di legge sui limiti di età non si farà oggetto di discussione durante i lavori della detta Commissione, come non se ne fece parola in quelli testè compiuti dal Consiglio dell'esercito.

### Il Concorso ippico internazionale.

- Favorite da tempo bello si iniziarono ieri le corse ippiche organizzate dall'Associazione della stampa di Roma.

Il programma comprendeva il percorso di campagna (50 chilometri), prima delle tre prove per il « Campionato del cavallo d'arme ».

La partenza da Tor di Quinto principiò alle 7.

I concorrenti, in numero di 35, partirono individualmente ad intervallo di 7 minuti.

Si ritirarono l'ufficiale russo Rodzengo ed alcuni ufficiali italiani.

Tutti i concorrenti compierono il percorso entro le quattro ore.

Nel pomeriggio principiò il percorso di *steeple-chase*.

Abbastanza numeroso è stato il concorso del pubblico all'ippodromo.

Oggi le corse continuarono.

### Il Congresso delle donne italiane

— Le importanti questioni trattate ieri nelle singole sezioni del Congresso diedero luogo ad interessanti discussioni e a deliberazioni elaborate.

Nella seduta pomeridiana a sezioni riunite, tenutasi sotto la presidenza della contessa Spalletti, la signora Sciamanna trattò a lungo, fra viva attenzione, della istituzione di scuole per infermiere. Alla discussione parteciparono le signore Scodnik, Mengarini, Dentice.

Venne votato il seguente ordine del giorno:

« L'assemblea chiede che venga istituita per legge una scuola infermieri a tipo unico, con regolamento e programma approvati dalle autorità competenti;

« che nessuno possa esercitare la professione d'infermiere se non chi è personalmente abilitato da tale scuola;

« che l'ammissione venga regolata con le formalità in uso presso le altre scuole professionali ».

Furono pure votate le conclusioni delle varie sezioni.

**La festa notturna al Pincio.** — Per la grande festa notturna al Pincio che si terrà domenica 3 maggio, sono state fissate le norme pel concorso luminoso. Vi saranno due sole categorie di concorrenti: Automobili o vetture a due e più cavalli illuminate — Primo premio: Grande orologio artistico, e successivamente due premi in danaro — Carri, automobili o vetture delle Società divertimento illuminate artisticamente — Primo premio: Una ricca coppa artistica; tre premi in danaro, due medaglie e diplomi.

Non sarà necessaria l'iscrizione dei concorrenti prima della festa.

Fu inoltre compilato il programma musicale, che verrà svolto da trecento bantisti sul piazzale del Pincio.

Proiettori luminosi, a colori, inonderanno il Pincio con fasci di luce. Il *Cinematografo Moderno* innalzerà all'aria aperta la sua tela e svolgerà un programma di novità.

**Facilitazioni ferroviarie.** — Da domani, 1° maggio, l'ufficio di distribuzione dei biglietti e quello di accettazione dei bagagli, nella stazione di Roma-Termi, terranno aperti gli sportelli ininterrottamente dalle ore 5 alle 24; in qualunque momento del detto periodo di tempo, vi si potranno acquistare biglietti ed eseguire spedizioni di bagagli per qualsiasi linea.

Per l'acquisto dei biglietti i viaggiatori dovranno rivolgersi allo sportello di distribuzione della linea che essi devono percorrere.

Salva la maggiore validità ammessa per i biglietti a tariffa differenziale A, i biglietti, distribuiti come sopra, saranno validi per tutti i treni della giornata del rilascio che abbiano vetture della classe corrispondente e nei quali siano ammessi i possessori dei biglietti stessi.

L'inoltro dei bagagli avrà luogo coi primi treni utili; la loro accettazione cesserà, per ciascuna linea, dieci minuti avanti la partenza dell'ultimo treno della giornata.

**L'Esposizione olearia.** — Domenica 7 maggio,

come venne annunciato, s'inaugurerà a Roma l'Esposizione olearia, preparata dalla Società nazionale degli olivicoltori.

Il concorso degli espositori supera ogni aspettativa ed ogni precedente. Tutte le regioni d'Italia vi sono rappresentate e nella mostra degli olii ed in quella degli imballaggi. In questa figurano specialmente i prodotti della Società del Mare piccolo di Taranto, della scuola Panierai di Borgotaro, del Capo di Lecco, ecc.

Sono destinate agli espositori premiandi tre grandi medaglie d'oro date dal Re, medaglie d'oro e d'argento concesse dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e dalla Camera di commercio di Milano ed una medaglia d'oro del municipio di Roma.

A presidente della Commissione aggiudicatrice dei premi è stato nominato il conte Paolo Campelli della Spina.

**Al Corea.** — Domani sera, alle ore 21, nell'anfiteatro Corea per una serata di gala in onore degli intervenuti al Concorso ippico internazionale, l'orchestra municipale eseguirà, sotto la direzione del maestro Giuseppe Baroni, un concerto straordinario col concorso del celebre violinista belga Cesare Thomson.

Il programma è il seguente: Saint-Saëns, *Marcia eroica*; Goldmark, *Concerto in la minore* per violino ed orchestra; Wagner, *I maestri cantori* (ouverture); Dvorák, *Sinfonia n. 5 (Dal nuovo mondo)*; Bruch, *1ª parte del concerto in re minore*, per violino ed orchestra; Rossini, *Sinfonia dell'opera Guglielmo Tell*.

Questa sera alle ore 20.30 vi sarà la prova generale del concerto.

**Per le industrie seriche.** — Ieri, ad Ascoli Piceno, ha ripreso i suoi lavori la Commissione Reale d'inchiesta sulle industrie seriche sotto la presidenza di S. E. Luigi Luzzatti.

Alla seduta inaugurale assistevano tutte le autorità locali, gli onorevoli Teodori, Falconi ed Umani, il comm. Jona, presidente della Camera di Commercio di Macerata e gran numero dei maggiori industriali delle Marche.

Dopo i discorsi di saluto, parlò applauditissimo l'on. Luzzatti, che dichiarò, poscia, aperta la discussione.

Alle ore 12 al casino i bacologi offrono una colazione, durante la quale sono stati pronunciati vari brindisi ed è stata offerta all'on. Luzzatti una pergamena dai confezionatori di somebachi del distretto.

Indi la Commissione visitò il Municipio e l'Istituto bacologico « Mari ».

Nel pomeriggio si tenne una nuova seduta della Commissione. Il comm. Mari offrì iersera, un pranzo di trenta coperti, in onore dell'on. Luzzatti e della Commissione.

**Eruzione dell'Etna.** — Il prof. Riccò, direttore dell'osservatorio di Catania ed Etneo, comunica in data di ieri, 29:

« Stamane vi fu una eruzione di fumo denso dal cratere centrale dell'Etna. Alle ore 5.30 cominciò una grande registrazione di terremoto locale che raggiunse il massimo alle 6.22 ed una eruzione di grande massa di fumo oscuro da Valle Bove e Trifoglieto. Sono segnalate leggere scosse di terremoto a Linguaglossa e Santa Venerina con pioggia di cenere e forti rombi ».

Per tutta la giornata continuò l'eruzione di fumo, cenere e lapilli.

Da vari paesi giungono notizie di frequenti scosse di terremoto colà avvertite.

Gli apparecchi sismici registrarono durante la giornata moltissime scosse di terremoto di intensità varia.

A Mineo, alle ore 10.22, è stata avvertita una fortissima esplosione dovuta allo sprigionamento di massa eruttive dal cratere centrale dell'Etna.

Alle ore 12.30 si ripeté un'altra esplosione.

In seguito alle forti scosse di terremoto avvertitesi specialmente nelle contrade di Zamarana e di Santa Venerina si è aperto un cratere avventizio dell'Etna al disopra di Valle Bove. Il nuovo cratere emette fumo, che si erge in un'alta colonna.

Cade una pioggia di cenere calda. Le popolazioni etnee sono allarmate, temendosi un'eruzione.

Il direttore dell'Osservatorio, prof. Riccò, dichiara che non si può ancora stabilire se la bocca eruttiva sia in fondo o ai lati della Valle Bove.

Finora egli non può azzardare giudizi. L'eruzione, se non mutasse località, non potrebbe recar danno.

L'enorme massa di fumo lascia adito alla congettura che possa aprirsi una nuova bocca eruttiva in altra località.

Il prof. Riccò, stamane, comunica:

« L'eruzione nella Valle del Bove, sopra il cratere del 1852, proviene da tre bocche. Quella superiore emette fumo, quelle inferiori emettono lava. L'eruzione però è moderata. Vi è una frattura trasversale nella Valle del Bove ».

**Notizie agrarie.** — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di aprile reca:

« Lo stato delle campagne è in complesso soddisfacente nell'Alta Italia; permane tuttavia un sensibile ritardo, specialmente nello sviluppo della vegetazione arborea; la vite ed il gelso cominciano appena in qualche luogo a schiudere le loro gemme.

Il maltempo imperversò più che altrove nell'Italia centrale, ove per la sorvechia umidità e la temperatura ancora bassa le varie culture non poterono ancora avvantaggiarsi del clima primaverile.

Pioggie copiose interruppero il lavoro dei campi in Campania; nel resto dell'Italia meridionale si ebbero precipitazioni moderate, in generale vantaggiose all'agricoltura, che dà affidamento di buoni raccolti.

Assai buono è lo stato dei campi in Sicilia; lamentasi invece soverchia umidità nell'isola di Sardegna.

Frumenti e prati sono nell'insieme promettenti in gran parte del Regno, ed i seminati di recente nascono in buone condizioni ».

**Marina militare.** — La R. nave *Palinuro* è partita da Cannes per Barcellona il 28 corrente.

**Marina mercantile.** — Da Buenos Aires è partito per Genova e scali intermedi il *Toscana*, della Società Italia. Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha transitato da Capo Sagres.

## TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Teheran: Sono stati letti a Parlamento telegrammi inquietanti da Azerbaijan. I Curdi dei dintorni di Urmia sono in piena ribellione. Essi hanno saccheggiato trentasei villaggi, hanno ucciso duemila abitanti ed hanno tagliato i fili telegrafici e le comunicazioni con Tabris.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Tangeri: L'esercito di Abdel Aziz è partito da Rabat per Fez. Un contingente partirà di qui probabilmente domani per la stessa destinazione, via Alcazar.

COSTANTINOPOLI, 29. — Si conferma la destituzione di Sadik Pascià da commissario ottomano a Sofia.

La ragione della destituzione sta nel fatto che Sadik Pascià fece, in borghese, visita alla Principessa Eleonora, mentre il Principe indossava l'uniforme. Il Principe Ferdinando offeso di ciò dichiarò che non avrebbe più ricevuto Sadik Pascià.

Come successore di Sadik Pascià è stato nominato Kiamil Bey, console generale ottomano a Bucarest, il quale è giunto ieri a Costantinopoli.

TANGERI, 29. — Si conferma che due fanatici, seguiti da una numerosa folla d'indigeni, hanno saccheggiato gli uffici postali tedesco e francese di Fez, ove tutto è stato ridotto in frantumi. L'ufficio postale inglese era chiuso. I fanatici sono stati messi in prigione.

Notizie da Mequinez dicono che i beni di Ben Ghazi, ex-pascià di Tangeri, sono stati confiscati.

LISBONA, 29. — Ricorrendo oggi l'82° anniversario della proclamazione del regime costituzionale rappresentativo, la data odierna è stata celebrata con grandi festeggiamenti in tutto il Portogallo.

Per oggi il lutto ufficiale è stato sospeso.

È stata scelta appositamente la giornata odierna per la solenne apertura della nuova legislatura.

Le truppe della guarnigione sono schierate lungo il percorso dal palazzo delle « Necessidades » al palazzo ove si riuniscono le Camere dei pari e dei deputati.

AMSTERDAM, 29. — Un dispaccio da Batavia annunzia che il capoluogo Kloeng-Kloeng, nell'isola di Bali, e la fortezza furono presi dopo un vivo bombardamento senza incontrare resistenza.

In un combattimento accanito, avvenuto tra le truppe olandesi e i ribelli, due capi indigeni ed i principali indigeni sono rimasti uccisi. Le truppe olandesi non hanno subito alcuna perdita.

La popolazione ha alzato dappertutto bandiera bianca.

ALGERI, 29. — Giovanni Modica non è il commesso ucciso dal Guglielmetti, ma il vice console italiano che il Guglielmetti ha ferito. Il vice console non è in pericolo di vita. Il commesso ucciso si chiama Giovanni Ralli. Il Guglielmetti è nativo di Nomaglio (Provincia di Torino).

LISBONA, 29. — Oggi ha avuto luogo la solenne apertura del Parlamento.

Il Re Manuel, accompagnato dai dignitari di Corte, ha lasciato in vettura di gala il palazzo das Necessidades ed è arrivato alle 2.15 al palazzo del Parlamento.

Il corteo era seguito da una brigata di cavalleria.

La folla, lungo il percorso, ha salutato rispettosamente il Re Manuel.

BRUXELLES, 29. — Nella seduta di ieri della Conferenza per la revisione del regime delle armi in Africa il ministro di Germania ha presentato una proposta per l'aumento del dazio sugli spiriti. Tale proposta è stata aggiornata.

Giovedì vi sarà la prossima seduta e si inizierà l'esame della proposta germanica, italiana ed inglese per la istituzione del monopolio del commercio delle armi da parte dei Governi che hanno possedimenti in Africa.

KIEL, 29. — Durante le esercitazioni per lo scoppio delle mine sottomarine eseguite ieri nella baia di Kiel dall'equipaggio della corazzata *Elsass* una mina prematuramente accesa esplose, ferendo gravemente quattro uomini e leggermente due, di cui un guardiamarina e uccidendone due.

VIENNA, 29. — La *Neue Freie Presse* annuncia che il Re di Inghilterra si incontrerà collo Czar nella prossima settimana. La località dell'incontro è ancora sconosciuta.

BUDAPEST, 29. — Oggi è stata aperta la nuova sessione del Parlamento.

LISBONA, 29. — Aprendo le Cortes, Re Manuel ha letto un discorso, in cui ricordando la dolorosa scomparsa del padre e del fratello, ha fatto appello a tutti per lavorare alla pace e al progresso della nazione.

Dopo aver parlato delle testimonianze di compianto e di simpatia pervenutegli dalla nazione e da tutto il mondo civile e delle manifestazioni di amicizia dell'Inghilterra, della Spagna e del Brasile, ha detto che spera di poter lavorare coi rappresentanti della nazione alla prosperità del Regno, al quale consacra la vita e l'attività ed ha dichiarato che regnerà come lo ordina la legge.

Il Re ha letto il messaggio con voce calma e ferma ed ha terminato la lettura alle ore 2.45.

Quando il Re è uscito i pari ed i deputati hanno gridato: *Viva il Re!*

I presenti si sono associati acclamando. Anche numerose signore che assistevano dalle tribune si sono unite alla dimostrazione.

LISBONA, 29. — Il corteo reale è rientrato al palazzo das Necessidades alle ore 3.

Lungo il percorso il Re è stato salutato rispettosamente dalla folla. In qualche punto le signore agitavano i fazzoletti e gridavano: *Viva il Re!*

Stasera gli edifici pubblici sono illuminati e le musiche militari suoneranno avanti alle porte delle caserme.

PECHINO, 29. — L'incidente dell'attacco del Consolato degli Stati Uniti a Mukden da parte di quattro giapponesi è terminato amichevolmente con la punizione dei colpevoli.

LISBONA, 29. — All'apertura della legislatura assistevano nell'aula della Camera dei deputati moltissimi deputati e pari sotto la presidenza di Azevedo, presidente della Camera dei pari.

Il Re si è assiso sul trono, circondato dai ministri e dagli alti dignitari della Corte e dello Stato. Il corpo diplomatico assisteva al completo da una speciale tribuna. In altre tribune si trovavano numerosi invitati e parecchie signore.

Il messaggio è stato accolto in parecchi punti con segni di approvazione.

Il Re, uscendo dall'aula, è stato acclamato entusiasticamente.

TANGERI, 29. — Lettere di Er Raisuli del 26 aprile annunziano che egli gode ottima salute.

ATENE, 29. — Il ministro di Germania si è recato oggi dal ministro degli esteri e gli ha presentato in nome del suo sovrano il ritratto dell'Imperatore Guglielmo con una dedica autografa, racchiuso in una ricca cornice di bronzo dorato.

L'Imperatore Guglielmo partirà domenica per le isole di Santa Maura ed Itaca per visitarvi gli scavi fatti dagli archeologi tedeschi nelle rovine del palazzo di Ulisse. Quindi ritornerà a Corfù donde si dirigerà a Pola.

BERLINO, 29. — *Reichstag.* — Si approva in seconda lettura la legge per la protezione degli uccelli che entrerà in vigore il 1° settembre del corrente anno.

CASABLANCA, 30. — La mattina del 28 corrente, vi è stata un'azione combinata fra le forze del generale D'Amade e la colonna Boucheron.

Il nemico è stato respinto. I francesi non hanno avuto alcuna perdita.

LONDRA, 30. — La solenne apertura dell'Esposizione franco-inglese, che verrà fatta dal principe di Galles, è definitivamente stabilita pel 14 maggio.

BUDAPEST, 30. — Il generale Stefano Türr, che è qui da otto giorni, è gravemente malato.

#### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano del 29 aprile 1908

Il barometro è ridotto allo zero .....	0°
L'altezza della stazione è di metri ...	50.60
Barometro a mezzodi .....	757.47.
Umidità relativa a mezzodi .....	33.
Vento a mezzodi .....	S.
Stato del cielo a mezzodi .....	3/4 nuvol.
Termometro centigrado .....	{ massimo 20.2. minimo 9.0.
Pioggia in 24 ore .....	—

29 aprile 1908

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, minima di 745 al sud-ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso fino a 3 mm. sull'Abruzzo e Puglie; temperatura irregolarmente variata sull'Emilia, Toscana e Mezzogiorno, generalmente aumentata altrove; alcune piogge in Lombardia ed Emilia.

Barometro: minimo a 761 lungo la catena alpina, massimo a 763 lungo il basso versante tirrenico e Sicilia.

Probabilità: venti deboli vari; cielo qua e là nuvoloso senza notevoli precipitazioni.

#### BOLLETTINO METEORICO dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 aprile 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA/ precedente	
			Massima	Minima
nelle 24 ore				
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	mosso	16 2	10 2
Genova .....	coperto	legg. mosso	16 2	12 8
Spezia .....	coperto	legg. mosso	17 4	12 4
Cuneo .....	sereno	—	15 8	8 2
Torino .....	sereno	—	15 6	9 9
Alessandria .....	1/4 coperto	—	17 2	10 8
Novara .....	sereno	—	18 0	5 8
Domodossola .....	sereno	—	18 2	4 0
Pavia .....	1/4 coperto	—	19 2	7 4
Milano .....	1/2 coperto	—	17 9	10 3
Como .....	sereno	—	13 6	8 4
Sondrio .....	sereno	—	16 0	6 0
Bergamo .....	sereno	—	14 0	8 8
Brescia .....	1/2 coperto	—	16 9	10 2
Cremona .....	1/2 coperto	—	18 9	10 4
Mantova .....	sereno	—	19 0	10 0
Verona .....	1/2 coperto	—	18 6	10 8
Belluno .....	3/4 coperto	—	14 2	8 5
Udine .....	coperto	—	16 8	9 6
Treviso .....	coperto	—	20 0	10 8
Venezia .....	coperto	calmo	17 7	11 2
Padova .....	coperto	—	18 0	10 3
Rovigo .....	sereno	—	16 4	7 3
Piacenza .....	1/4 coperto	—	18 1	9 4
Parma .....	1/2 coperto	—	19 7	11 0
Reggio Emilia .....	1/2 coperto	—	23 0	10 4
Modena .....	3/4 coperto	—	21 0	11 2
Ferrara .....	3/4 coperto	—	21 5	12 2
Bologna .....	3/4 coperto	—	19 1	12 9
Ravenna .....	3/4 coperto	—	20 8	9 4
Forlì .....	1/2 coperto	—	22 4	11 6
Pesaro .....	coperto	mosso	23 9	11 2
Ancona .....	coperto	calmo	21 0	9 0
Urbino .....	piovoso	—	18 4	7 9
Macerata .....	coperto	—	21 3	11 4
Ascoli Piceno .....	coperto	—	20 0	11 8
Perugia .....	coperto	—	18 9	8 6
Camerino .....	coperto	—	17 9	6 0
Lucca .....	coperto	—	19 5	10 6
Pisa .....	coperto	—	19 4	10 6
Livorno .....	coperto	calmo	18 6	12 2
Firenze .....	coperto	—	20 8	10 4
Arezzo .....	1/2 coperto	—	20 2	8 8
Siena .....	coperto	—	18 5	9 4
Grosseto .....	coperto	—	18 0	10 0
Roma .....	coperto	—	19 6	9 0
Teramo .....	coperto	—	22 2	10 6
Chieti .....	coperto	—	18 8	11 4
Aquila .....	coperto	—	17 7	7 4
Agnone .....	sereno	—	16 8	7 2
Foggia .....	1/4 coperto	—	24 0	10 8
Bari .....	sereno	calmo	17 8	10 0
Lecce .....	sereno	—	22 6	10 9
Caserta .....	1/2 coperto	—	20 6	7 8
Napoli .....	coperto	calmo	16 8	11 1
Benevento .....	coperto	—	20 3	5 3
Avellino .....	3/4 coperto	—	16 0	7 5
Caggiano .....	1/2 coperto	—	14 2	7 4
Potenza .....	1/4 coperto	—	16 2	7 6
Cosenza .....	sereno	—	22 0	10 5
Tiriolo .....	sereno	—	13 0	6 0
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	18 0	9 0
Trapani .....	1/4 coperto	calmo	19 6	11 2
Palermo .....	sereno	calmo	19 9	6 5
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	17 0	11 0
Caltanissetta .....	sereno	—	18 0	8 5
Messina .....	sereno	calmo	19 4	11 4
Catania .....	sereno	calmo	19 1	11 7
Siracusa .....	1/4 coperto	calmo	17 7	11 0
Cagliari .....	1/4 coperto	legg. mosso	18 5	10 0
Sassari .....	coperto	—	23 1	11 6